SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle comunicazioni

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 16 aprile 2002, n. **64**.

Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione dei contingenti italiani alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, *ad interim*, Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*», è differito al 31 dicembre 2002.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato «*International Security Assistance Force*» (I.S.A.F.), è differito al 30 giugno 2002.

5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31 dicembre 2002.

6. Il termine previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 31 dicembre 2002.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 2.

Trattamento economico

1. L'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Art. 3.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di € 15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Art. 4.

Compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di € 1.145.788.

Art. 5.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di € 2.582.284.

Art. 6.

Cessione di materiali

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, entro il limite complessivo di € 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.

Art. 7.

Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri

1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.

3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di € 15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2 può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge 29 dicembre 2001, n. 448.

Art. 8.

Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate

1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole:

«comma 1», sono inserite le seguenti: «e quelli in ferma breve».

Art. 9.

Disposizioni di convalida

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in € 637.136.642, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. **65.**

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001;

Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di seguito denominata: «legge», è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: «Comitato».

2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge.

Art. 2.

1. Il Comitato ha sede in Trieste presso la Giunta della regione Friuli-Venezia Giulia, che assicura i compiti di segreteria.

2. Alla regione sono devolute le somme indicate dall'articolo 3, comma 5, della legge, occorrenti per fare fronte alle spese di funzionamento del Comitato.

Art. 3.

1. La prima riunione del Comitato è convocata dal Ministro per gli affari regionali.

2. In sede di prima riunione il Comitato elegge, a maggioranza dei componenti, il Presidente, al quale competono le funzioni di convocare il Comitato stesso in relazione a quanto disposto dal successivo articolo 4, di redigere l'ordine del giorno delle riunioni in riferimento agli specifici interventi previsti dalla legge, nonché di attendere al normale funzionamento dell'organismo.

3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il Comitato elegge, con identiche modalità, un Vicepresidente tra i componenti di lingua diversa da quella del Presidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza od impedimento.

Art. 4.

1. Il Comitato viene convocato dal Presidente e si riunisce almeno due volte ogni anno, ed ogni qualvolta, in riferimento agli interventi ed alle problematiche individuati dalla legge, ne sia ravvisata l'opportunità da parte dello stesso Presidente, ovvero sia stata avanzata richiesta da parte di almeno sei componenti.

2. Alle riunioni del Comitato possono assistere, su invito del Presidente, persone estranee qualificate in materia, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.

Art. 5.

1. Le riunioni del Comitato sono valide ove sia presente alle medesime la maggioranza dei componenti, di cui almeno cinque appartenenti alla minoranza slovena e cinque non appartenenti a detta minoranza. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6.

1. Possono essere presentati, per i lavori del Comitato, documenti in lingua slovena, accompagnati da una traduzione in lingua italiana, senza oneri a carico dei fondi di cui all'articolo 3, comma 5, della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 228

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è il seguente:

«Art. 3. *(Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale parietetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato", composto da venti membri di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei Ministri, dei quali uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni più rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'art. 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presenze legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato è riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001».

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— Il testo dell'art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963), è il seguente:

«Art. 3. — Nella regione è riconosciuta parità di diritto e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.».

— Il testo del comma 1, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è riportato nella nota al titolo.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è riportato nella nota al titolo.

Nota agli articoli 2, 4 e 5:

— Il testo del comma 5, dell'art. 3, della legge 23 febbraio 2002, n. 38, è riportato nella nota al titolo.

02G0088

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 2002, n. **66.**

Regolamento per la semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, ed in particolare l'articolo 6 il quale dispone che gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo l'eliminazione degli obblighi formali, la semplificazione degli adempimenti e la loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici ed ogni altro strumento tecnicamente idoneo, l'unificazione delle modalità di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte ed il ricorso a mezzi di paga-

mento di uso comune; con i predetti regolamenti sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'articoli 23 ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze al quale sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite ad altri enti;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 novembre 2000;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 3 maggio 2001;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dichiarazione di inizio, variazione, cessazione di attività

1. I soggetti passivi dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, presentano la dichiarazione di inizio di attività, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività medesima, all'Ufficio delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, a tutti gli effetti del presente decreto. Detta dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli elementi di identificazione del contribuente, la data di inizio, l'oggetto e la sede dell'attività svolta, nonché il luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle scritture aventi rilievo ai fini tributari.

2. I soggetti di cui al comma 1, in caso di variazione degli elementi ivi previsti, presentano all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla data della variazione, la relativa dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Se la variazione importa lo spostamento della competenza dell'Ufficio fiscale, la dichiarazione di variazione è contemporaneamente presentata anche al nuovo Ufficio.

3. I contribuenti che cessano l'attività, presentano all'Ufficio competente la dichiarazione di cessazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell'azienda, per la quale restano ferme le disposizioni del presente decreto.

4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere presentate avvalendosi del servizio di collegamento telematico con l'Amministrazione finanziaria, con modalità stabilite con apposito decreto.

Art. 2.

Documentazione delle operazioni mediante ricevute o schede

1. I soggetti d'imposta che per gestire la raccolta delle scommesse si avvalgono di sistemi informatici per il collegamento in tempo reale al totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze documentano le operazioni effettuate mediante la ricevuta per le scommesse avente le caratteristiche dettate con decreti del Ministero delle finanze in data 19 giugno 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998, e in data 21 ottobre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1999, e contenenti solo dati di carattere anonimo.

2. I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici non collegati in tempo reale con il totalizzatore nazionale del Ministero dell'economia e delle finanze comunicano in via telematica all'Anagrafe tributaria i dati relativi a tutte le operazioni inerenti all'esercizio della funzione di raccolta delle scommesse secondo modalità e specifiche tecniche stabilite con provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.

3. I soggetti che gestiscono le scommesse senza sistemi informatici utilizzano ricevute a due sezioni soggette a vidimazione e a bollatura da parte dell'Ufficio delle entrate o dell'Ufficio I.V.A., recanti, a stampa, la numerazione progressiva ed i dati identificativi del soggetto assuntore, in serie distinta per i diversi tipi di scommessa. All'atto del rilascio della ricevuta in ciascuna delle due sezioni della medesima sono indicati: il luogo ed il giorno dell'avvenimento; la tipologia della scommessa; il numero della gara; il nome ed il numero dell'evento oggetto della scommessa; la posta accettata; l'importo da pagare in caso di vincita; la data e l'ora del rilascio della ricevuta, con esclusione di qualsiasi dato di carattere nominativo.

4. Le operazioni relative ai concorsi pronostici soggetti all'imposta unica sono documentate mediante le schede di partecipazione recanti i contrassegni di validazione stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Liquidazione dell'imposta

1. Ai fini del pagamento dell'imposta unica, per ogni giornata nella quale si sono svolti gli avvenimenti oggetto delle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero per ogni concorso pronostico, il soggetto d'imposta provvede alla stampa di un prospetto di

liquidazione riepilogativo degli introiti delle scommesse stesse, nonché di un prospetto di liquidazione dei concorsi pronostici.

2. I soggetti d'imposta che non si avvalgono di sistemi informatici compilano, prima dell'inizio di ciascuna gara, un foglio riepilogativo delle scommesse conforme al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da inviare in copia al totalizzatore nazionale, anche in via telematica, per i dovuti controlli, entro il mese successivo a quello di riferimento delle gare.

Art. 4.

Pagamento dell'imposta

1. L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 3 è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti dal medesimo articolo 3.

2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

3. Il pagamento dell'imposta è effettuato con le modalità di cui al Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 5.

Tenuta e conservazione della documentazione contabile

1. I bollettari ed i documenti previsti dal presente decreto sono tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e conservati a norma dell'articolo 22, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 6.

Disposizioni abrogate

1. Sono abrogati:

a) nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, gli articoli 56 e 60;

b) nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1998, n. 169, l'articolo 18, comma 1, l'articolo 19, comma 1, e l'articolo 21;

c) nel decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, l'articolo 13, comma 1, l'articolo 14, comma 1, e l'articolo 16;

d) nel decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278:

1) l'articolo 8;

2) all'articolo 23, comma 2, le parole: «dell'imposta unica e»;

3) all'articolo 3, comma 1, il numero: «16»;

e) nel decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, l'articolo 9, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 161

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari generali».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 reca: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 ottobre 1973).

— La legge 3 agosto 1988, n. 288 reca: «Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 1998).

— Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 reca: «Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1999).

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1988, n. 288:

«2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo provvede altresì al riordino dell'imposta unica prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione del sistema di accertamento, controllo, liquidazione e riscossione dell'imposta unica, con la semplificazione dei relativi adempimenti;

b) applicazione dell'imposta unica anche alle scommesse accettate nel territorio italiano di qualunque tipo e relative a qualunque evento, anche se svolto all'estero;

c) revisione del sistema sanzionatorio secondo i criteri di cui all'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

d) possibilità di stabilire un'aliquota percentuale differenziata, commisurata all'entità del prelievo riferito alle scommesse;

e) delegificazione delle disposizioni relative agli adempimenti dei contribuenti, mediante regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, secondo criteri che comportino massima semplificazione, eliminazione di obblighi formali nella massima misura possibile, esecuzione di adempimenti secondo sistemi informatici e ogni altro sistema tecnicamente idoneo, unificazione dei sistemi di dichiarazione con quelli relativi ad altre imposte, ricorso a mezzi di pagamento di uso comune».

— Si trascrive il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:

«Art. 6 *(Adempimenti dei contribuenti)*. — 1. Gli adempimenti dei contribuenti sono disciplinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo eliminazione degli obblighi formali, semplificazione degli adempimenti e loro esecuzione mediante sistemi informatici, telematici e ogni altro strumento tecnicamente idoneo, unificazione delle modalità di dichiarazione con quelle relative ad altre imposte e ricorso a mezzi di pagamento di uso comune.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono individuate le disposizioni che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi».

— Si trascrive l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

«Art. 23 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge.

3. Al Ministero sono trasferite con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si veda le note alla premessa.

— Si trascrivono i testi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 58 *(Domicilio fiscale)*. — Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.

Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti ai sensi dell'art. 2, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

In tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo.

Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate».

«Art. 59 *(Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione)*. — L'amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa.

Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente.

Competente all'esercizio delle facoltà indicate nei precedenti commi è l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa provincia o in altra provincia.

Il provvedimento è in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato».

— Il decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 1998 reca: «Approvazione del modello di dichiarazione di inizio di attività da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse sportive». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998 - supplemento ordinario).

— Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1999 reca: «Individuazione delle specifiche tecniche da adottarsi da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse ippiche». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 5 novembre 1999 - supplemento ordinario).

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 reca «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997). Il capo III concerne: «Disposizioni in materia di riscossione».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 2219 del codice civile:

«Art. 2219 *(Tenuta della contabilità).* — Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili».

— Si trascrive il testo dell'art. 22, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 22. — Le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie, salvo il disposto dall'art. 2457 del detto codice. Gli eventuali supporti meccanografici, elettronici e similari devono essere conservati fino a quando i dati contabili in essi contenuti non siano stati stampati sui libri e registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorità adita in sede contenziosa può limitare l'obbligo di conservazione alle scritture rilevanti per la risoluzione della controversia in corso. Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

Con decreti del Ministro per le finanze potranno essere determinate modalità semplificative per la tenuta del registro dei beni ammortizzabili e del registro riepilogativo di magazzino, in considerazione delle caratteristiche dei vari settori di attività».

Note all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 23, comma 2, e 3, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato:

«Art. 23 *(Versamento del prelievo e dell'imposta). — (Omissis).*

2. La F.I.A. provvede al versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive oggetto delle scommesse hanno avuto luogo».

«Art. 3 (Esercizio delle scommesse). — 1. Per l'esercizio delle scommesse di cui all'art. 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37».

02G0091

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2002, n. **67**.

Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede norme regolamentari di attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2002;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1990, n. 132.

2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44, non devono essere autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro e leggibile.

Art. 2.

1. Le schede per le votazioni sono stampate a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conformità dei modelli annessi al presente regolamento.

2. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte sono di colore bianco.

3. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati con funzioni di Pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore grigio.

4. Le schede riservate alla elezione dei componenti magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di colore verde.

Art. 3.

1. Le modalità temporali delle operazioni di voto, di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 8 della legge 28 marzo 2002, n. 44, sono stabilite dal Presidente della Repubblica, quale Presidente del Consiglio superiore della magistratura, all'atto della indizione delle elezioni.

Art. 4.

1. Nella sala elettorale presso l'ufficio elettorale centrale e presso ogni altro seggio elettorale sono collocate tre urne, una per ciascuno dei collegi previsti dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2002, n. 44. Le urne, previa constatazione dell'assenza di ogni contenuto, sono sigillate prima dell'inizio della votazione.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale o, in sua assenza, il componente più anziano, consegna a ciascun votante le tre diverse schede di cui all'articolo 2 ed una matita.

3. Su ciascuna scheda deve essere apposto un bollo, contenente la dicitura «Elezioni del Consiglio superiore della magistratura», identico per tutti i seggi elettorali.

Art. 5.

1. I seggi elettorali, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmettono immediatamente, in plico sigillato, le schede, divise per ciascun collegio unico nazionale, alla cancelleria della Corte di appello del distretto di appartenenza, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale; la cancelleria della Corte di appello, previa verifica che tutti i seggi elettorali del distretto abbiano inviato i plichi, li raggruppa senza aprirli e ne dispone la trasmissione alla Commissione centrale elettorale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali.

2. L'Ufficio centrale elettorale, alla chiusura delle operazioni di voto, trasmette immediatamente alla Commissione centrale elettorale le schede, in plico sigillato, divise per ciascun collegio nazionale, unitamente al verbale delle operazioni elettorali dal quale risulti il numero delle schede inviate per ciascun collegio elettorale.

3. Delle contestazioni delle operazioni di voto, risolte ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

4. La Commissione centrale elettorale redige un apposito verbale delle operazioni di apertura dei plichi, in cui specifica il numero dei plichi ricevuti nonché il numero delle schede pervenute da ciascun seggio elettorale e dall'ufficio centrale elettorale per ciascuno dei tre collegi; quindi, preso atto che siano pervenuti tutti i plichi trasmessi dall'ufficio centrale elettorale e dai seggi elettorali e previa riunione di tutte le schede relative a ciascun collegio unico nazionale, provvede allo scrutinio ed all'assegnazione dei seggi a norma dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 9 della legge 28 marzo 2002, n. 44. Delle contestazioni sulla validità delle schede, risolte ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 10 della legge 28 marzo 2002, n. 44, è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1990, n. 132.

Art. 7.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 217

MODELLO *A*

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI LEGITTIMITA' PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E LA PROCURA GENERALE PRESSO LA STESSA CORTE

Voto di preferenza

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DEL VOTO PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI LEGITTIMITA' PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E LA PROCURA GENERALE PRESSO LA STESSA CORTE

Bollo dell'Ufficio

Bollo

Data ....

MODELLO *B*

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO PRESSO GLI UFFICI DI MERITO E PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA O CHE SONO DESTINATI ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 116 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Voto di preferenza

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DEL VOTO PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO PRESSO GLI UFFICI DI MERITO E PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA O CHE SONO DESTINATI ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 116 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Bollo dell'Ufficio

Bollo

Data ....

MODELLO *C*

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI GIUDICE PRESSO GLI UFFICI DI MERITO O CHE SONO DESTINATI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 115 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Voto di preferenza

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

SCHEDA PER LA MANIFESTAZIONE DEL VOTO PER LA ELEZIONE DEI COMPONENTI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI GIUDICE PRESSO GLI UFFICI DI MERITO O CHE SONO DESTINATI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART. 115 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Bollo dell'Ufficio

Bollo

Data ....

02G0098

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni stilla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura):

«Art. 14. — 1. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto art. 21 è prorogato di non oltre sessanta giorni.».

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1990, n. 132 (Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 16, legge 12 aprile 1990, n. 74):

«Art. 2. — 1. Le firme di presentazione per le liste concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono essere autenticate anche dal Primo Presidente della Corte di cassazione.».

— (Si segnala che l'art. 6 del presente decreto del Presidente della Repubblica testualmente dispone: «1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1990, n. 132).».

— Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come sostituito dall'art. 7 della citata legge n. 44 del 2002:

«Art. 25 *(Elezione di componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste)*. — 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'art. 23 si effettuano:

a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità;

b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24-*bis* e 24-*ter*.

2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimità possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale.

3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio.

4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui è inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attività.

5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori.

6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio.

7. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio.

8. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

9. In ciascuna lista non può essere iscritto più di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello.

10. Ciascun elettore non può presentare più di una lista territoriale.

11. I presentatori non sono eleggibili.

12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni.

13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale è stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità.

14. Il voto si esprime:

a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;

b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 115 e 116 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):

«Art. 115 *(Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione)*. — 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione».

«Art. 116 *(Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione)*. — 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 26 della citata legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 44 del 2002:

«Art. 26 *(Votazioni)*. — 1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei tre collegi unici nazionali di cui all'art. 23, comma 2.

3. Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale.

4. Sono bianche le schede prive di voto valido.

5. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

6. È nullo il voto espresso per magistrati non eleggibili, ovvero eleggibili in collegi diversi da quello cui si riferisce la scheda, ovvero espresso in modo da non consentire l'individuazione della preferenza.

7. I seggi elettorali e l'uffico centrale elettorale costituito presso la Corte suprema di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali dividono le schede per collegio e le trasmettono alla commissione centrale elettorale di cui all'art. 25, comma 6, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 23 della citata legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'art. 5 della legge n. 44 del 2002:

«Art. 23 *(Componenti eletti dai magistrati).* — 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari di sedici componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto.

2. L'elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in un collegio nazionale, per quattro magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48;

c) in un collegio unico nazionale, per dieci magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'art. 2 della citata legge n. 48 del 2001».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il testo vigente degli articoli 27 e 28 della citata legge n. 195 del 1958:

«Art. 27 *(Scrutinio e assegnazione dei seggi).* — 1. La commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio, separatamente per ciascun collegio, aprendo le schede elettorali e dividendo quelle valide in gruppi secondo la preferenza espressa; determina il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.

2. Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei seggi da assumere in ciascun collegio. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano.

3. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e funzioni istituzionali del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti eletti in numero non inferiore a dodici, dei quali otto togati e quattro eletti dal Parlamento in seduta comune; degli otto membri togati almeno due devono rispettivamente appartenere alle categorie di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 23. In caso diverso si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 30».

«Art. 28 *(Contestazioni).* — 1. I seggi elettorali e l'ufficio centrale costituito presso la Corte suprema di cassazione provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

2. La commissione centrale elettorale provvede a maggioranza circa le contestazioni sulla validità delle schede.

3. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali».

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 1990 si vede nelle note all'art. 1.

02G0098

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2002.

Sostituzione di due componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ed in particolare l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 2000, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ed, in particolare, il dott. Carmine Gallotta, in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore pubblica amministrazione, su designazione della Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL), ed il sig. Luciano Bolzoni, in qualità di rappresentante delle imprese del settore industria, su designazione della Confederazione italiana della piccola e media industria privata (CONFAPI);

Viste le note n. 195-1/1 in data 17 gennaio 2002 e n. 282-1/1 in data 23 gennaio 2002, con le quali, rispettivamente, il presidente del CNEL ha comunicato che la CONFSAL ha designato il prof. Marco Paolo Nigi in sostituzione del dott. Carmine Gallotta, dimissionario, e che la CONFAPI ha designato il dott. Roberto Maria Radice in sostituzione del sig. Luciano Bolzoni;

Considerato che si rende necessario sostituire i suddetti consiglieri e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della citata legge n. 936/1986, la nomina dei nuovi consiglieri avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri sostituiti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del giorno 21 febbraio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Marco Paolo Nigi e il dott. Roberto Maria Radice sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in qualità di rappresentanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti del settore pubblica amministrazione, su designazione della CONFSAL, e delle imprese del settore industria, su designazione della CONFAPI, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Carmine Gallotta e del sig. Luciano Bolzoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2002
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 155

02A04292

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 12 aprile 2002.

Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile»;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 3-*bis* e 3-*quater* della predetta legge n. 401/2001, concernenti la Commissione nazionale dei grandi rischi, per la cui costituzione, organizzazione e funzionamento si rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare l'art. 18, concernente il riordino degli organismi collegiali e ritenuto che la Commissione in questione rivesta il richiesto carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabile per la realizzazione degli obiettivi istituzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni di coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;

Ravvisata la necessità di dare attuazione alle predette disposizioni, allo scopo di consentire il concorso della comunità scientifica alla corretta ed efficace impostazione delle diverse problematiche concernenti la protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

1. È costituita la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di seguito denominata Commissione, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organo consultivo tecnico-scientifico e propositivo del Dipartimento stesso in materia di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

Art. 2.

Composizione

1. La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, m mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui all'art. 3, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile.

2. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui all'art. 3.

Art. 3.

Sezioni

1. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione I - Rischio sismico;

Sezione II - Rischio vulcanico;

Sezione III - Rischio idrogeologico;

Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;

Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;

Sezione VI - Rischio incendi boschivi;

Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;

Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.

2. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e al Dipartimento della protezione civile.

3. Ciascuna sezione è composta da un presidente e da nove esperti.

4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte da uno dei componenti la sezione, individuato dalla sezione medesima all'inizio di ogni anno.

5. Il coordinamento delle attività delle sezioni e assicurato dall'ufficio di presidenza della Commissione, costituito dal presidente e dal vice presidente della Commissione nonché dall'esperto in problemi di protezione civile e dall'esperto designato dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nominati componenti della Commissione stessa.

Art. 4.

Modalità organizzative e di funzionamento

1. Salvo i casi di urgenza o emergenza, le convocazioni della Commissione e delle sezioni sono disposte dai rispettivi presidenti con preavviso di almeno dieci giorni e con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; negli stessi termini è resa disponibile la relativa documentazione.

2. La Commissione e le sezioni si riuniscono di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed operano con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare autorità ed esperti esterni. I verbali delle riunioni sono approvati dai rispettivi presidenti.

3. La Commissione e le sezioni durano in carica tre anni. I componenti della Commissione e delle sezioni decadono dall'incarico quando non partecipino, senza motivate ragioni, a due riunioni consecutive.

4. Sulla base di intese tra i rispettivi presidenti possono essere convocate riunioni congiunte di più sezioni per l'esame di questioni interdisciplinari.

5. I risultati delle attività poste in essere dalle sezioni sono portati a conoscenza del presidente della Commissione e trasmessi al Dipartimento della protezione civile per le conseguenti valutazioni.

6. Al fine di acquisire pareri e proposte su situazioni di rischio in atto o potenziali, il capo del Dipartimento della protezione civile può richiedere ai presidenti delle sezioni la convocazione delle medesime, nonché di fare effettuare ricognizioni, verifiche e indagini ai relativi componenti.

7. Il servizio di segreteria, relazioni con il pubblico e organi collegiali del Dipartimento della protezione civile assicura i compiti di segreteria per il funzionamento della Commissione.

8. Ai componenti della Commissione e delle sezioni, per la partecipazione alle riunioni e per le attività da svolgere in località diverse da quelle di abituale residenza, compete il trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia. Ai relativi oneri continua a provvedersi a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 5.

Abrogazione

1. Il decreto ministeriale 18 maggio 1998, n. 429, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A04290

DECRETO 12 aprile 2002.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia».

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di protezione civile al Ministro dell'interno;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998, concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999, recante «Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 in materia di «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del

23 agosto 1999, recante «Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia», nel quale è previsto l'intervento denominato «Frazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mare», nel comune di Joppolo (Vibo Valentia), per un importo di L. 400.000.000, per il quale l'ente attuatore dell'intervento è stato individuato nella regione Calabria, avvalendosi del Genio civile - Opere marittime di Reggio Calabria;

Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 12 marzo 2001 e del 20 dicembre 2001, di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, recante «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Considerato che nella riunione tenutasi in data 26 febbraio 2001, alla presenza del Sottosegretario ai lavori pubblici, del segretario dell'Autorità di bacino regionale della Calabria, del dirigente dell'ufficio del Genio civile OO.MM. di Reggio Calabria e del sindaco di Joppolo è stato concordato che il comune di Joppolo potesse far pervenire al Dipartimento della protezione civile una proposta di intervento per far fronte a situazioni di emergenza legate all'erosione della costa, nei limiti del finanziamento assentito con ordinanza n. 2621/97;

Visto quanto espresso dal comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997, con il voto n. 173 del 22 giugno 2001, con il quale si approva il progetto denominato: «Frazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mare», elaborato dal comune di Joppolo, per un importo di L. 400.000.000;

Vista la nota prot. n. 343 del 30 gennaio 2002, con la quale la regione Calabria esprime parere favorevole in ordine a che l'amministrazione comunale di Joppolo venga designata quale ente attuatore del suddetto intervento;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione comunale di Joppolo (Vibo Valentia) è designata ente attuatore dell'intervento «Frazione Marina - Opere di difesa, scogliere a mare», compreso nel programma rimodulato dell'ordinanza ministeriale n. 2621 del 1° luglio 1997, in sostituzione della regione Calabria.

Art. 2.

Il comune di Joppolo provvede all'affidamento dei lavori compresi nel progetto approvato dal comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2621/97, attraverso ogni più celere forma e procedura, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 7 della medesima ordinanza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il mancato rispetto del suddetto termine di affidamento, nonché di quello previsto nel capitolato speciale d'appalto per l'ultimazione lavori, comporta la revoca del finanziamento concesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A04288

ORDINANZA 12 aprile 2002.

Ulteriori disposizioni per far fronte alle conseguenze del crollo verificatosi il giorno 11 novembre 1999 nella città di Foggia. (Ordinanza n. 3195).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Foggia fino al 31 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 giugno 2000, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della città di Foggia fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della città di Foggia fino al 30 giugno 2002;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 3017 del 12 novembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 1999, n. 3065 del 12 luglio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 166 del 18 luglio 2000, n. 3139 del 7 giugno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 23 giugno 2001;

Vista la nota n. 87130 del 26 novembre 2001, con la quale il sindaco di Foggia ha manifestato l'esigenza di definire gli interventi avviati in attuazione di quanto disposto dall'ordinanza n. 3065 del 12 luglio 2000, così come modificata dall'ordinanza n. 3139 del 7 giugno 2001;

Ritenuto che alcune delle esigenze rappresentate dal sindaco di Foggia, nella citata nota del 26 novembre 2001, siano meritevoli di accoglimento;

Acquisita l'intesa con la regione Puglia con nota del 20 marzo 2002;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comma 5, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3065/2000, introdotto con il comma 3, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 3139/2001, è soppresso e sostituito dai seguenti:

«5. Ai proprietari, loro eredi o aventi diritto, delle unità abitative dell'edificio di viale Giotto n. 120, andato distrutto l'11 novembre 1999, è concesso un contributo per la nuova costruzione, ovvero per l'acquisto, di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile pari a quella dell'unità abitativa andata distrutta e comunque non superiore ai 200 mq.

6. Ai proprietari, loro eredi o aventi diritto di unità immobiliari non adibite a civile abitazione presenti nell'edificio di cui al comma 5, è concesso un contributo per l'acquisto di una unità immobiliare di superficie utile pari a quella dell'unità andata distrutta.

7. I soggetti aventi diritto al contributo devono presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda al comune di Foggia, contenente i requisiti richiesti per accedere al contributo medesimo; nella domanda deve essere altresì specificato, ai sensi del precedente comma 5, a quale tipologia di contributo il soggetto intende accedere.

8. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono commisurati ai valori commerciali posseduti al momento del crollo dalle unità immobiliari distrutte, determinati entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza dall'ufficio provinciale di Foggia dell'Agenzia del territorio ex ufficio tecnico erariale, previa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile.

9. Il contributo di cui ai commi 5 e 6, in caso di acquisto di nuova unità immobiliare, viene erogato in ragione del 10% alla firma del compromesso, del 30% alla firma del rogito notarile di compravendita, e del 60% alla registrazione dell'atto presso l'ufficio del registro. In caso di nuova costruzione, viene erogato in ragione del 10% all'emissione della concessione edilizia, del 10% al concreto inizio dei lavori, del 70% durante i lavori con importi proporzionali al 30%, 60% e 100% dell'importo totale dei lavori e del restante 10% all'atto del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Il comune di Foggia vigila sull'andamento e la regolarità dei lavori.

10. Non si dà luogo al contributo a favore dei soggetti aventi diritto di cui ai commi 5 e 6 qualora, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli stessi non abbiano dato concreto avvio ad attività volte alla ricostruzione ovvero all'acquisto delle relative unità immobiliari, fatta eccezione per coloro che siano in possesso di documentata istanza di rinvio da concedersi con provvedimento sindacale per un periodo prorogabile non superiore a sei mesi; ove ricorrano le predette ipotesi si intende tacitamente espressa da parte degli aventi diritto la irrevocabile e definitiva rinuncia ad ogni forma contributiva.

11. L'area di sedime su cui sorgeva il palazzo crollato di viale Giotto n. 120 diventa proprietà del patrimonio indisponibile del comune di Foggia all'atto di erogazione della prima rata dei contributi e secondo le quote-parte ideali dei soggetti aventi diritto al contributo.

12. Il termine per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione del palazzo di viale Giotto n. 132 è prorogato di diciotto mesi, rispetto al termine iniziale di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 3065/2000.

Art. 2.

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3065/2000 è prorogato fino al 30 giugno 2002.

La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A04287

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2001.

Dotazioni organiche degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e, in particolare, l'art. 32, relativo gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1999 che ha stabilito, tra l'altro, la ripartizione della dotazione organica degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che ha introdotto il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, il quale, in attuazione degli articoli 26 e 56, comma 1, lettera *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999, attribuisce all'ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali l'attività di supporto al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delle Commissioni tributarie e la gestione del relativo personale di segreteria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che nella tabella *A*, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2001, è stato indicato in forma aggregata un apposito distinto contingente, per un totale di 2682 unità relativamente alla dotazione organica delle segreterie delle Commissioni tributarie e che occorre provvedere alla ripartizione di dette unità tra gli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie e la segreteria del Consiglio di Presidenza;

Considerato che con decreto ministeriale in data 21 dicembre 2001 si è provveduto alla individuazione del contingente numerico pari a novantaquattro unità del personale da destinare alla segreteria del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria nell'ambito della predetta dotazione organica di duemilaseicentottantadue unità;

Ritenuto che occorre far luogo alla rideterminazione della dotazione organica del personale di ciascuna Commissione tributaria, nell'ambito di residua disponibilità di duemilacinquecentottanttotto unità di personale, sulla base della ricognizione del personale in servizio, assicurando l'efficiente funzionamento dell'operatività delle sezioni previste dall'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Ritenuto, altresì, che occorre prevedere i seguenti posti dirigenziali di direttore dell'ufficio di segreteria presso le seguenti Commissioni tributarie regionali: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto nonché presso la Commissione tributaria centrale;

Decreta:

1. Nell'ambito della dotazione organica del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, vengono individuate ed assegnate alle Commissioni tributarie le risorse, distinte in aree di inquadramento e posizioni economiche, indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Commissione Tributaria Centrale	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
COMMISS. TRIB. CENTRALE	1	18	10	19	47	1	45	3	49	6	103

Commissioni Tributarie Regionali (e relative Sez. Staccate)	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
ABRUZZO (L'AQUILA)	1	1	2	2	5	5	7		12	2	20
BASILICATA (POTENZA)			1	3	4	2	2	1	5	1	10
CALABRIA (CATANZARO)	1	1	5	8	14	6	5		11	1	27
CAMPANIA (NAPOLI)	1	2	6	15	23	31	16	4	51	4	79
EMILIA ROMAGNA (BOLOGNA)	1	6	1	9	16	12	5	1	18	8	43
FRIULI (TRIESTE)	1			1	1	6	2	1	9	2	13
LAZIO (ROMA)	1	5	6	6	17	27	27	1	55	7	80
LIGURIA (GENOVA)	1		2	2	4	9	2	2	13	1	19
LOMBARDIA (MILANO)	1	2	10	10	22	39	14	3	56	3	82
MARCHE (ANCONA)	1	3	1	-	4	8	2		10	1	16
MOLISE (CAMPOBASSO)			2	2	4	4	2	2	8	1	13
PIEMONTE (TORINO)	1		2	6	8	12	7	3	22	2	33
PUGLIA (BARI)	1	2	11	7	20	6	6	2	14	5	40
SARDEGNA (CAGLIARI)	1	1	4	2	7	3	6	2	11	2	21
SICILIA (PALERMO)	1	2	9	5	16	26	24	3	53	3	73
TOSCANA (FIRENZE)	1	2	1	5	8	24	4	2	30	5	44
TRENTINO (BOLZANO II GRADO)			1	1	2	2		1	3	1	6
TRENTINO (TRENTO II GRADO)			1		1	2	2		4	1	6
UMBRIA (PERUGIA)		1		6	7	5			5	1	13
VALLE D'AOSTA (AOSTA)			1	1	2	1			1	2	5
VENETO (VENEZIA)	1	1	1	2	4	25	5	4	34	1	40

Commissioni Tributarie Provinciali	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
AGRIGENTO			1	5	6	2	8	1	11	1	18
ALESSANDRIA		1	1		2	4	4	2	10	1	13
ANCONA		1	1	2	4	1	6	1	8	1	13
AOSTA			2		2	5	2	1	8	1	11
AREZZO		1		4	5	4	4		8	1	14
ASCOLI PICENO		1		3	4	2	6	2	10	1	15
ASTI			1	2	3	-	3	1	4	1	8
AVELLINO		1	3	6	10	3	11		14	1	26
BARI		1	3	6	10	13	9	3	25	3	38
BELLUNO			2	1	3	1	3		4	2	9
BENEVENTO		2	4	2	8	9	4	1	14	1	23
BERGAMO		1		2	3	4	5		9	1	13
BIELLA			2	1	3	1	1	1	3	1	7
BOLOGNA		1	2	4	7	12	3		15	1	23
BOLZANO I GRADO			1	1	2	4			4	1	7
BRESCIA			1	7	8	2	12		14	1	23
BRINDISI		1		2	3	3	3	1	7	1	11
CAGLIARI			2	2	4	1	5		6	2	12
CALTANISSETTA		1	1	2	4	1	6	1	8	2	14
CAMPOBASSO			1	1	2	3	1	2	6	1	9

Commissioni Tributarie Provinciali	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
CASERTA		5	3	12	20	8	13	2	23	1	44
CATANIA		2	2	7	11	4	8	3	15	1	27
CATANZARO		1	2	1	4	5	2		7	1	12
CHIETI		1	3	4	8	1	2	1	4	1	13
COMO			2		2	6	3	3	12	1	15
COSENZA		1	1	5	7	4	13		17	1	25
CREMONA			3		3	4	1	1	6	1	10
CROTONE		1			1	2	1	1	4	1	6
CUNEO		1		2	3	2	7	2	11	1	15
ENNA				2	2	1	3		4	1	7
FERRARA				2	2	3	4		7	1	10
FIRENZE		1	1	3	5	13	6		19	1	25
FOGGIA		2	5	3	10	7	8	2	17	2	29
FORLI'				4	4	3	5		8	1	13
FROSINONE		1	1	2	4	7	2	2	11	2	17
GENOVA		1	4	8	13	7	8	2	17	1	31
GORIZIA			1	1	2	1	2		3	1	6
GROSSETO			1	1	2	2	3		5	1	8
IMPERIA		2		2	4	1	6		7	1	12
ISERNIA		1	1	1	3	1	4	1	6	1	10
LA SPEZIA		1	1	4	6	2	4	1	7	1	14
L'AQUILA			3	2	5	4			4	1	10
LATINA		2	2	7	11	3	5	1	9	2	22
LECCE		1		6	7	6	4	1	11	1	19
LECCO		1		1	2	2	2	1	5	1	8
LIVORNO			6	2	8	2	4	2	8	1	17
LODI			2	1	3	1	2		3	1	7
LUCCA		1		3	4	1	10	1	12	1	17
MACERATA		1	1	4	6	-	8	1	9	1	16
MANTOVA		1		1	2	2	6		8	1	11
MASSA CARRARA		1		2	3	1	3		4	1	8
MATERA			4		4	5			5	1	10
MESSINA		4	1	3	8	11	9	2	22	1	31
MILANO		2	9	7	18	20	17	7	44	4	66
MODENA		1		6	7	2	1		3	1	11
NAPOLI		3	9	16	28	30	18	4	52	5	85
NOVARA		1	2	1	4	3	2		5	1	10
NUORO		1			1	4	2		6	2	9
ORISTANO		1		1	2	1	4	2	7	1	10
PADOVA			2	5	7	12	5	1	18	2	27
PALERMO		2	1	6	9	12	5	1	18	1	28
PARMA		1		5	6		4		4	1	11
PAVIA		1	1	3	5	1	3		4	1	10
PERUGIA		2	1	4	7	3	4	1	8	1	16
PESARO		1		1	2	4	7	1	12	2	16
PESCARA		1	2	5	8		2	1	3	1	12
PIACENZA			2	3	5	2	7		9	1	15
PISA			3	3	6	1	5	3	9	1	16
PISTOIA			1	3	4	1	6		7	1	12
PORDENONE		1		2	3	1	2	2	5	1	9
POTENZA		3	2	3	8	1	4	1	6	1	15
PRATO			1	2	3	2	3	2	7	1	11
RAGUSA		1	1		2	6	2	2	10	1	13
RAVENNA			1	3	4	1	6	1	8	1	13

Commissioni Tributarie Provinciali	Dir.	Area C				Area B				Area A	Totale
		p.e. C3	p.e. C2	p.e. C1	totale	p.e. B3	p.e. B2	p.e. B1	totale	p.e. A1	
REGGIO C.		1	2	2	5	10	5		15	2	22
REGGIO E.		1	1	2	4	2	7	2	11	1	16
RIETI			1	2	3		7	1	8	2	13
RIMINI		1	1	2	4	4			4	1	9
ROMA		5	19	11	35	44	47	4	95	9	139
ROVIGO				2	2	3	5		8	1	11
SALERNO		2	4	10	16	3	15	2	20	2	38
SASSARI		1	1		2	4	1	1	6	1	9
SAVONA		1	1	1	3	2	7		9	1	13
SIENA		1		2	3	2	3	1	6	1	10
SIRACUSA		1		2	3	1	5		6	1	10
SONDRIO		1		2	3		7		7	1	11
TARANTO		1	3	3	7	4	5		9	2	18
TERAMO		2	1	4	7		4	1	5	1	13
TERNI			1	3	4	3	2	1	6	1	11
TORINO		1	4	2	7	17	5	3	25	2	34
TRAPANI			4	1	5	5	10		15	2	22
TRENTO I GRADO			1	2	3	2	3	1	6	1	10
TREVISO		1	1	1	3	5	5		10	2	15
TRIESTE		1	1	2	4	1	4	3	8	1	13
UDINE		1	1	3	5	2	8		10	1	16
VARESE		1	1	5	7	3	3	1	7	1	15
VENEZIA		1	1	3	5	4	4	1	9	1	15
VERBANIA				2	2	3		1	4	1	7
VERCELLI				2	2	1	5	1	7	1	10
VERONA		1		4	5	4	5	1	10	1	16
VIBO VALENTIA				2	2		3	1	4	1	7
VICENZA			1	2	3	5	4	1	10	2	15
VITERBO		1	1	1	3	4	7	3	14	1	18

02A04250

DECRETO 21 dicembre 2001.

Individuazione delle dotazioni organiche della segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e, in particolare, l'art. 30, relativo all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi degli articoli 11, comma 1 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1996, n. 700, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle relative funzioni;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1999 che ha stabilito, tra l'altro, la ripartizione della dotazione organica degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che ha introdotto il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001 il quale, in attuazione degli articoli 26 e 56, comma 1, lettera *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 300 del 1999 attribuisce all'ufficio amministrazione delle risorse del Dipartimento per le politiche fiscali l'attività di supporto al funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, delle commissioni tributarie e la gestione del relativo personale di segreteria;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

Considerato che nella tabella *A*, allegata al medesimo provvedimento, è riportata in forma aggregata per un totale di 2682 la dotazione organica delle segreterie delle commissioni tributarie e che occorre provvedere alla ripartizione di dette unità tra gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e la segreteria del Consiglio di presidenza;

Considerato che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha segnalato le necessità di personale dell'ufficio di segreteria;

Ritenuto che occorre, ai fini del regolare funzionamento della giustizia tributaria, riconoscere tempestivamente la richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria facendo carico sulla dotazione organica prevista in forma aggregata per il Ministero delle finanze dalla tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, prevedendo, in particolare, il posto dirigenziale di direttore dell'ufficio di segreteria;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

1. Nell'ambito della dotazione organica del personale del Ministero delle finanze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, vengono individuate e assegnate al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria le risorse, distinte in aree di inquadramento e profili professionali, indicate nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede, nell'ambito della propria autonomia, all'organizzazione del proprio ufficio di segreteria per assicurare le esigenze dell'attività di coordinamento, indirizzo e disciplinare dei giudici tributari.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

RISORSE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CODICE DENOMINAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	N.
	Dirigenti	3
	Totale	3

	AREA C	
	AREA C3	
	Direttore amministrativo	
	Direttore tributario	8
	Analista esperto di procedura	
	Analista esperto di sistema	

	AREA C2	
	Funzionario amministrativo	
	Analista economico finanziario	
	Funzionario statistico	
	Funzionario tributario	5
	Analista di sistema	
	Analista di procedure	

	AREA C1	
	Collaboratore amministrativo	
	Collaboratore statistico	
	Collaboratore tributario	23
	Programmatore di sistema	

	AREA B	
	AREA B3	
	Assistente amministrativo	
	Assitente tributario	11
	Programmatore	

	AREA B2	
	Operatore amministrativo	
	Operatore tributario	25

	AREA B1	
	Coadiutore	9
	Autista meccanico	
	Telefonista telescriventista operatore radio	

	AREA A	
	AREA A1	
	Conducente di automezzi	
	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	10
	Totale	91
	Totale complessivo	94

02A04249

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 11 ottobre 2001.

Determinazione delle misure dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime concernenti la cantieristica.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»;

Visto l'art. 2 del decreto interministeriale in data 15 novembre 1995, emanato in attuazione del citato art. 3, comma 2, con il quale a decorrere dal 1° gennaio 1994 sono stati determinati i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime;

Visto l'art. 8 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, in base al quale le misure indicate nel decreto interministeriale 15 novembre 1995 non si applicano a quelle concessioni rilasciate prima del 1° gennaio 1994, alle imprese iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, e che inoltre operano soltanto nel campo della costruzione e riparazione navale, e non anche nel campo della manutenzione e della demolizione di mezzi di trasporto aerei oltre che navali;

Visto il rilievo n. 44/II NAV del 14 luglio 2000 con il quale la Corte dei conti ha fatto presente che alle concessioni per cantiere navale rilasciate alle predette imprese non risultando applicabili le misure previste nel decreto interministeriale del 15 novembre 1995, le stesse comunque restano soggette alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 494/1993 ritenendo pertanto necessario procedere, in applicazione a tali disposizioni, all'emanazione di un nuovo decreto interministeriale per la determinazione dei canoni per tali fattispecie concessorie;

Decreta:

Art. 1.

I canoni relativi alle concessioni demaniali marittime, in corso di validità al 1° gennaio 1994, rilasciate in favore delle imprese iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, e che operano soltanto nel campo della costruzione e riparazione navale sono determinati nella misura stabilita nell'atto formale di concessione fin tanto che i titoli concessori non giungono a scadenza.

Art. 2.

Le misure di canone stabilite nei titoli concessori di cui all'art. 1 sono aggiornate a decorrere dal 1° gennaio 1994 ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Art. 3.

Le misure di canone indicate nei precedenti articoli 1 e 2 non potranno essere inferiori a L. 500.000 annue, relativamente agli anni dal 1994 al 1999, a L. 506.500 per l'anno 2000, ed a lire 530.100 per l'anno 2001, da sottoporre ad aggiornamenti annuali ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 ottobre 2001

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2001
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 344

02A04091

DECRETO 12 aprile 2002.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il 2° quadrimestre dell'anno 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamento (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2000 della Commissione del 21 settembre 2000;

Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerato che la Commissione europea conteggia, ai fini del superamento del limite del 108% previsto dal protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria all'Unione europea, anche i transiti non esenti effettuati senza versamento di ecopunti (c.d. «transiti in nero»);

Considerata l'esigenza, in relazione al fatto che è attualmente prevista la vigenza del sistema ecopunti fino al 31 dicembre 2003, di distribuire una quota pari all'1,8% degli ecopunti del quadrimestre anche ad imprese che non ne sono in possesso, in previsione di una possibile liberalizzazione del sistema a partire dal 1° gennaio 2004;

Considerato opportuno prevedere che le «nuove» imprese abbiano effettuato attività meritevole di considerazione quali il trasporto combinato accompagnato o che abbiano effettuato attività con Paesi per i quali il transito attraverso il territorio austriaco è connaturale;

Considerata l'opportunità di assicurare alle «vecchie» imprese un'assegnazione minima di 50 ecopunti al fine di garantire loro un'attività di trasporto attraverso il territorio austriaco che non sia meramente marginale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contingente di ecopunti riservato alle imprese italiane interessate al transito attraverso il territorio austriaco è, per il 2° quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.

2. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi, che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, è riservata, per il 2° quadrimestre 2002, una quota pari a 1.078.200 ecopunti (95,1% dell'assegnazione quadrimestrale).

3. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è riservata, per il 2° quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016 ecopunti (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce nel Fondo nazionale ecopunti conto proprio.

4. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che non hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001 è riservata, per il 2° quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679 ecopunti (1,8% dell'assegnazione quadrimestrale). Di tale quota 850 ecopunti sono destinati alle imprese che, non assegnatarie di ecopunti nel corso dell'anno 2001, hanno ottenuto un'assegnazione di 50 ecopunti per il 1° quadrimestre 2002.

5. Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali è riservata, per il 2° quadrimestre 2002, una quota pari a 1.000 ecopunti (0,1% dell'assegnazione quadrimestrale).

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI
(C.D. IMPRESE VECCHIE)

Art. 2.

Criteri di calcolo dell'assegnazione

1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi indicate all'art. 1 comma 2 del presente decreto, viene calcolata, a favore di ciascuna impresa, per il 2° quadrimestre dell'anno 2002, sommando il numero dei transiti effettuati dall'impresa interessata nel 2° quadrimestre dell'anno 2000 e dell'anno 2001; la cifra così ottenuta viene divisa per due e moltiplicata per 6,61.

2. Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti i viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei periodi indicati con esclusione:

a) dei viaggi dichiarati di transito effettuati senza il versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;

b) dei viaggi dichiarati di transito per i quali risulta che il posto di frontiera di entrata e il posto di frontiera di uscita si trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali).

3. La cifra determinata tenendo conto dei criteri indicati ai precedenti commi viene ridotta di una quota pari alla media degli ecopunti corrispondenti ai transiti illegittimi effettuati dall'impresa nel 2° quadrimestre dell'anno 2000 e nel 2° quadrimestre dell'anno 2001. La riduzione non potrà, comunque, essere superiore al 50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. I dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel

2° quadrimestre dell'anno 2000 e nel 2° quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nel sistema informativo della Kapsch.

5. Le imprese che hanno ottenuto, per il 1° quadrimestre 2002, una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del D.D. 28 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001 (c.d. imprese nuove) otterranno per il 2° quadrimestre 2002 una ulteriore quota di 50 ecopunti, nell'ambito della quota indicata al comma 4 del precedente art. 1, al momento dell'esaurimento degli ecopunti già assegnati.

6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

Art. 3.

1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto superi, per il 2° quadrimestre dell'anno 2002, il numero totale degli ecopunti ad esse riservati, la quota di ecopunti spettante a ciascuna impresa per il 2° quadrimestre dell'anno 2002, calcolata in base ai criteri esposti nel precedente art. 2, viene ridotta di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni delle singole imprese e il numero degli ecopunti riservati.

2. Le imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 2 e nel comma 1 del presente articolo dovrebbero ottenere una quota inferiore a 50 ecopunti, si vedranno attribuire, secondo le modalità di rilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti pari a 50, nel caso che il parco veicoli registrato al sistema elettronico di rilevazione dei transiti, aggiornato al 22 aprile 2002, comprenda esclusivamente veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 7 ecopunti.

3. Le imprese per le quali al 22 aprile 2002 risultano registrati al sistema elettronico di rilevazione dei transiti veicoli aventi un Cop-dokument che attesta un consumo di ecopunti superiore a 7 e che quindi non usufruiscono di quanto indicato al comma precedente possono presentare, successivamente alla comunicazione dell'assegnazione loro spettante per il 2° quadrimestre 2002, domanda di cancellazione dei veicoli in questione secondo l'allegato 6 del presente decreto.

4. Alle imprese che presentano domanda di cancellazione dei veicoli ai sensi del comma 3 del presente articolo, verrà attribuita, secondo le modalità di rilascio indicate nel presente decreto, una quota pari a 50 ecopunti.

Art. 4.

Modalità di richiesta

1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2, del presente decreto che hanno presentato domanda per l'assegnazione della quota di ecopunti loro spettante per il 1° quadrimestre 2002 e le imprese indicate all'art. 2, comma 5 del presente decreto otterranno automaticamente, secondo le modalità di rilascio indicate al successivo art. 5, la quota di ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2002.

2. Le imprese di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, che non hanno presentato domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel 1° quadrimestre 2002 o l'hanno presentata oltre i termini stabiliti dall'art. 5 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001, dovranno presentare una domanda redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo). Tale domanda deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal precedente comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2° quadrimestre 2002 di una quota pari al 30%.

4. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente decreto, tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* vedranno ridotta la propria assegnazione per il 2° quadrimestre 2002 di una quota pari al 60%.

5. Le imprese che presentano domanda, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* si vedranno rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2002.

Art. 5.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti negli articoli 2 e 3 del presente decreto, attribuita per il 2° quadrimestre 2002 alle imprese indicate all'art. 4, comma 1 del presente decreto ed alle imprese che presentano domanda ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del presente decreto, sarà rilasciata in due parti, la prima, per una quantità pari al 40% dell'assegnazione spettante, al raggiungimento da parte dell'impresa interessata di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2002, la seconda, a saldo, al momento dell'ulteriore raggiungimento di una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti già assegnati nel corso dell'anno 2002 e, comunque, nell'ambito dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione della quota spettante per il 2° quadrimestre 2002 avverrà in un'unica soluzione per quelle imprese che si vedranno attribuire una quantità di ecopunti pari o inferiore a 250.

3. Le imprese che al 22 aprile 2002 non hanno ancora ottenuto la seconda parte dell'assegnazione loro spettante per il 1° quadrimestre 2002, la riceveranno, unitamente alla prima parte dell'assegnazione per il 2° quadrimestre 2002 oppure, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, unitamente all'intera assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, al raggiungimento della quota del 90% di utilizzo degli ecopunti già ricevuti.

4. L'effettuazione delle operazioni di attribuzione indicate ai commi precedenti verrà resa nota a ciascuna impresa mediante apposita comunicazione.

Art. 6.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.

4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto, che per il 2° quadrimestre dell'anno 2002 hanno titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono essere titolari di un massimo di tre certificati di registrazione.

5. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al momento della domanda risultano essere titolari di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

6. È consentita, per le imprese di cui al comma 4 del presente articolo, che al momento della domanda risultano essere titolari di più di tre certificati di registrazione, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 7 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

8. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

9. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del D.D. 28 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001 possono essere titolari di un massimo di due certificati di registrazione relativi a veicoli aventi un Cop-dokument pari o inferiore a 6.

10. È consentita, per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

Art. 7.

Modalità di richiesta e di rilascio

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco e che alla data del presente decreto non hanno ancora presentato domanda ai sensi dell'art. 8 del D.D. 28 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001, possono presentare domanda, senza alcun termine temporale, per accedere al Fondo nazionale ecopunti conto proprio.

2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato 2 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi del presente articolo riceveranno una comunicazione contenente l'autorizzazione ad utilizzare il Fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del Fondo indicati, per quanto riguarda il 2° quadrimestre 2002, all'art. 1, comma 3 del presente decreto.

4. Le imprese che non sono mai state registrate nel sistema informativo della Kapsch devono presentare, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 2, una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta ai sensi del successivo art. 8, comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2 dello stesso articolo.

Art. 8.

Certificati di registrazione

1. La domanda per il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui veicoli che effettuano autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco deve essere redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

2. La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli in propria disponibilità da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio è possibile, unicamente per veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni transito attraverso il territorio austriaco, non superiore a 6 ecopunti.

3. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati, regolarmente inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.

4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche, i certificati di registrazione relativi a veicoli che, in base al sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non sono più nella disponibilità dell'impresa che li ha ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.

5. L'avvenuta cancellazione dei certificati di registrazione, secondo quanto indicato al comma precedente verrà comunicata all'impresa interessata.

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE NUOVE)

Art. 9.

Modalità di richiesta e requisiti

1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 4 del presente decreto e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per il 2° quadrimestre 2002 debbono presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:

a) licenza comunitaria;

b) possesso alla data di pubblicazione del presente decreto di almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;

c) aver effettuato nel corso dei primi tre mesi dell'anno 2002 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato e/o viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di dieci.

2. La domanda di cui al comma 1 del presente articolo, redatta secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. L'effettuazione del trasporto combinato accompagnato di cui al punto *c)* del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, per un massimo di dieci viaggi, allegando alla domanda la documentazione dell'effettuazione dei viaggi comprovata dal soggetto erogatore del servizio in questione.

4. L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al precedente comma 3, deve presentare una domanda per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione dell'ecopiastrina sui singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La domanda potrà riguardare un massimo di due veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6.

Art. 10.

Criteri di attribuzione degli ecopunti

1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e 5 del precedente art. 9 e che sono in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dello stesso articolo otterranno per il 2° quadrimestre 2002 una quota di ecopunti pari al rapporto tra il numero di ecopunti riservati a queste imprese ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente decreto e il numero delle domande regolari con un massimo di 50 ed un minimo di 30 ecopunti.

2. Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensi del precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti, si procederà all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30 ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordine di protocollazione delle domande.

3. Verranno respinte e archiviate le domande la cui collocazione nell'ordine di protocollazione non consente di beneficiare, causa l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, di quanto previsto al comma precedente.

Art. 11.

Modalità di rilascio

1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10 spettante alle imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 9 verrà rilasciata in un'unica soluzione e sarà disponibile a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande.

2. La comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti verrà inviata alle imprese interessate insieme ai certificati di registrazione dei veicoli per i quali è stata presentata domanda ai sensi dell'art. 9, comma 4 del presente decreto.

Art. 12.

Certificati di registrazione

1. Le imprese che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente decreto non possono essere titolari di più di due certificati di registrazione.

2. È consentita per le imprese di cui al comma precedente, nell'ambito del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori veicoli con Cop-dokument pari o inferiore a 6 ecopunti, previa cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in disponibilità alla stessa impresa, già registrati e regolarmente inizializzati.

TRASPORTI ECCEZIONALI

Art. 13.

1. Le imprese che hanno necessità di effettuare trasporti eccezionali attraverso il territorio austriaco e che non hanno ottenuto una quota di ecopunti per il 2° quadrimestre 2002 o che, avendola ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda, redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.

2. La domanda, contenente l'indicazione della data di entrata in territorio austriaco del veicolo che effettua il trasporto eccezionale, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve essere inviata, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione del transito, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto di persone e cose - APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

3. Nel caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un veicolo non registrato al sistema elettronico di rilevazione, l'impresa interessata dovrà provvedere, contemporaneamente alla domanda di cui al precedente comma, ad inviare una domanda per il rilascio del certificato di registrazione necessario per l'installazione dell'ecopiastrina, redatta secondo l'allegato 4 al presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (diritti).

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'ufficio competente dell'unità operativa APC3 provvederà all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di ecopunti necessario per l'effettuazione del transito attraverso il territorio austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione del transito rimangono a disposizione per i tre giorni successivi alla data indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anche se non utilizzati. L'impresa interessata riceverà comunicazione dell'avvenuta assegnazione degli ecopunti ed, eventualmente, avendo presentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato di registrazione del veicolo.

5. L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del trasporto eccezionale deve inviare, entro quindici giorni dall'effettuazione del transito, all'ufficio competente dell'unità operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto eccezionale o dell'attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.

6. Nel caso non venga prodotta la documentazione richiesta dal precedente comma, l'impresa in questione si vedrà rifiutata ogni altra successiva richiesta di assegnazione di ecopunti per l'effettuazione di trasporti eccezionali in transito sul territorio austriaco.

NORME GENERALI

Art. 14.

Infrazioni

1. Reiterati transiti effettuati senza versamento di ecopunti costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione dell'autotrasporto internazionale di merci che può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potrà comportare anche il ritiro di tutte o di una parte delle copie certificate conformi della licenza comunitaria in possesso dell'impresa che ha effettuato i transiti irregolari.

Art. 15.

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.trasportinavigazione.it. Sullo stesso sito è disponibile anche la circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose, riguardante i certificati di registrazione.

Roma, 12 aprile 2002

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO 1

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

IMPRESA CONTO TERZI

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________ codice Austria ___________

La sottoscritta impresa ____

sede legale in ____

chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2002.

Ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA
INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA
CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 2

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

IMPRESA CONTO PROPRIO

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero elenco trasportatori conto proprio ___________ codice Austria _______

La sottoscritta impresa ____

sede legale in ____

chiede l'autorizzazione all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002.

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA
INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA
CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 3

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

NUOVA IMPRESA

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________

Il sottoscritto ____ quale legale rappresentante

dell'impresa ____

sede legale in ____

chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 2° quadrimestre dell'anno 2002.

A tal fine dichiara:

a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
c) di aver effettuato nei primi 3 mesi dell'anno 2002 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato (documentazione allegata) e/o viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio rilasciate da ________________ (indicare l'Ufficio/i del Dipartimento dei Trasporti Terrestri), per trasporti a destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 4

CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________Codice Austria___________
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ____

sede legale in ____

chiede il rilascio dei certificati di registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)

Targa ____________________ Targa ____________________

Targa ____________________ Targa ____________________

Targa ____________________ Targa ____________________

Targa ____________________ Targa ____________________

Targa ____________________ Targa ____________________

Targa ____________________ Targa ____________________

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

(1) il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi presso l'ex Ufficio Provinciale della M.C.T.C. competente per territorio.
(2) allegare alla pratica copia della carta provvisoria di circolazione del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione definitiva

ALLEGATO 5

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

TRASPORTI ECCEZIONALI

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________ Codice Austria ________________
(se impresa già registrata)

La sottoscritta impresa ____

sede legale in ____

chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione di un trasporto eccezionale in transito attraverso il territorio austriaco.
A tal fine dichiara:

a) che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto è la seguente: _____________

b) che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente: __________________

c) di essere a conoscenza e di accettare il fatto che l'Amministrazione provvederà a conservare gli ecopunti attribuiti per i 3 (tre) giorni successivi alla data dichiarata al punto b) dopo di che, se non utilizzati, verranno tolti dalla disponibilità dell'impresa al sistema elettronico di rilevazione dei transiti

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

ALLEGATO 6

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

CANCELLAZIONE CERTIFICATI

AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (APC3)
VIA CARACI, 36
00157 ROMA

numero albo trasportatori ____________________ Codice Austria ____________

La sottoscritta impresa ____

sede legale in ____

autorizza, ai fini dell'eventuale elevazione alla quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 2° quadrimestre 2002, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

IL SOTTOSCRITTO HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.

FIRMA
(per accettazione)

FIRMA
(del titolare o del legale rappresentante)

02A04291

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 gennaio 2002.

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istitutivo tra l'altro della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali con la Conferenza Stato-Regioni;

Sentito il parere espresso in data 22 novembre 2001 dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto direttoriale 20 dicembre 1999 relativo all'impegno di spesa, sul cap. 2661, per l'esercizio finanziario 1999 di L. 20.000.000.000 per le attività dei consiglieri di parità, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto direttoriale 12 ottobre 2000 relativo all'impegno di spesa, sul cap. 2661, per l'esercizio finanziario 2000 di L. 20.000.000.000 per le attività dei consiglieri di parità ai sensi del succitato art. 47;

Ritenuto di dover ripartire le assegnazioni dell'anno 1999 e 2000 nella misura del 30% riservata all'ufficio del consigliere nazionale di parità e del 70% destinata alle regioni;

Tenuto conto della proposta di riparto tra le regioni, approvata dalla commissione interministeriale succitata, sulla base di parametri oggettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, nell'ultima riunione del 18 settembre 2001, il cui verbale allegato forma parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È attribuita all'ufficio del consigliere nazionale di parità la somma di L. 12.000.000.000 di cui:

L. 6.000.000.000 pari al 30% di L. 20.000.000.000 impegnati sul cap. 2661 con decreto direttoriale 20 dicembre 1999 per l'esercizio finanziario 1999;

L. 6.000.000.000 pari al 30% di L. 20.000.000.000 impegnati sul cap. 2661 con decreto direttoriale 12 ottobre 2000 per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 2.

È attribuita alle regioni la somma di L. 28.000.000.000 di cui:

L. 14.000.000.000 pari al 70% di L. 20.000.000.000 impegnati sul cap. 2661 con decreto direttoriale 20 dicembre 1999 per l'esercizio finanziario 1999;

L. 14.000.000.000 pari al 70% di L. 20.000.000.000 impegnati sul cap. 2661 con decreto direttoriale 12 ottobre 2000 per l'esercizio finanziario 2000.

La somma di L. 28.000.000.000 attribuita alle regioni è ripartita secondo l'elenco allegato (Tabella 1), che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Lavoro e politiche sociali, foglio n. 112

ALLEGATO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER L'IMPIEGO - DIVISIONE IV

Commisione interministeriale ex art. 9, comma 4, d.lgs. n. 196/2000

Il giorno 18 settembre 2001 alle ore 11,30, presso la Direzione generale per l'impiego, via Fornovo, 8, terzo piano, si è svolta, in seconda convocazione, la riunione della commissione interministeriale *ex* art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 196/2000, sono presenti:

dott.ssa Isabella Pugliese, supplente della dott.ssa Paola Nicastro, dirigente divisione IV della Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro;

dott. Mauro Angeloni, Ministero economia e finanza;

dott.ssa Ileana Romagnoli, ANCI (Comune di Savona);

dott.ssa Giovanna Bassi, Regione Lombardia;

dott.ssa Carmela Nadia Loiaconi, UPI;

dott.ssa Paola Paduano, Dipartimento funzione pubblica;

(omissis).

L'ordine del giorno: individuazione dei parametri e degli indicatori per la ripartizione del Fondo nazionale per i/le consiglieri/e di parità regionale e provinciali.

La dott.ssa Pugliese, in qualità di presidente della commissione, dopo aver verificato il numero legale previsto dal regolamento *(omissis).*

Invita, quindi, i presenti ad esprimersi in merito all'individuazione dei parametri ed agli indicatori per la ripartizione del Fondo nazionale, di cui alla Tabella A, allegata alla bozza di decreto sottoposta all'esame della commissione.

(Omissis).

La commissione ad unanimità, approva la bozza di decreto con allegata la tabella che individua i parametri e gli indicatori per la ripartizione del Fondo nazionale per i/le consiglieri/e di parità regionali e provinciali ed a maggioranza formula l'auspicio che le regioni trasferiscano in tempi brevi le risorse alle provincie.

(Omissis).

Indicatore	(A)	(B)	(C)	(D)	Punteggio	*Ripartizione su base annua*	*Totale risorse 1999-2000*
Peso	**0,4**	**0,2**	**0,2**	**0,2**			
Piemonte	7,8	7,4	5,5	9,2	7,5	1.053.441.305	2.106.882.611
Valle D'Aosta	1,0	0,2	0,1	0,3	0,5	71.287.015	142.574.030
Lombardia	10,7	16,0	7,7	19,7	13,0	1.813.358.878	3.626.717.756
Trentino Alto Adige	1,9	1,6	0,4	2,2	1,6	225.836.076	451.672.153
Veneto	6,8	7,9	3,3	9,6	6,9	964.048.335	1.928.096.670
Friuli Venezia Giulia	3,9	2,0	1,1	2,5	2,7	374.129.337	748.258.674
Liguria	3,9	2,7	2,1	3,0	3,1	437.446.944	874.893.889
Emilia Romagna	8,7	6,8	3,0	9,7	7,4	1.034.956.247	2.069.912.494
Toscana	9,7	6,0	4,4	7,4	7,5	1.044.668.400	2.089.336.799
Umbria	1,9	1,4	1,1	1,6	1,6	224.237.404	448.474.608
Marche	3,9	2,5	1,6	3,1	3,0	415.674.326	831.348.653
Lazio	4,9	9,4	9,9	9,1	7,6	1.068.498.668	2.136.997.336
Abruzzo	3,9	2,2	2,0	2,0	2,8	388.477.103	776.954.207
Molise	1,9	0,5	0,7	0,5	1,1	158.299.713	316.599.425
Campania	4,9	10,0	16,6	5,8	8,4	1.179.548.487	2.359.096.973
Puglia	4,9	7,2	10,1	4,5	6,3	881.329.085	1.762.658.170
Basilicata	1,9	1,0	1,9	0,8	1,5	211.275.986	422.551.972
Calabria	4,9	3,5	7,7	2,1	4,6	642.908.106	1.285.816.213
Sicilia	8,7	8,7	16,0	4,8	9,4	1.316.405.589	2.632.811.179
Sardegna	3,9	3,0	4,9	2,1	3,5	494.172.994	988.345.988
Italia	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	14.000.000.000	28.000.000.000

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali
(B) Distribuzione percentuale delle donne in età lavorativa
(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (definiz. allargata)
(D) Distribuzione percentuale donne occupate

Il punteggio è ottenuto come combinazione lineare semplice: [0,4*(A) + 0,2*(B) + 0,2*(C) + 0,2*(D)]

Gli indicatori (B) (C) e (D) sono ottenuti tramite elaborazioni dei dati ISTAT
Rilevazione Trimestrale sulle Forze di Lavoro, media 2000.

02A04256

DECRETO 27 marzo 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Ecodata», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999 contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Vista la relazione dell'ispettore datata 27 ottobre 1997 dalla quale risulta l'irregolare e/o eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria dell'ente;

Visto che il liquidatore non ha opposto contro deduzioni alla contestazione degli addebiti posti a fondamento della sostituzione;

Decreta:

Il sig. Di Sivio Michele, nominato liquidatore della società cooperativa «Ecodata», con sede in Firenze, via S. Niccolò n. 45, numero di iscrizione registro delle imprese di Firenze e codice fiscale n. 01531440483, B.U.S.C. n. 3829/161197, con delibera del 9 giugno 1983, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999, dal dott. Pelosi Carlo, con studio in via Lorenzo il Magnifico n. 14, Firenze.

Firenze, 27 marzo 2002

Il dirigente: BIONDI

02A04247

DECRETO 27 marzo 2002.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «I Vignoni», in Barberino Mugello.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Vista la circolare della direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999 contenente le disposizioni applicative del decreto ministeriale 21 luglio 1999;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 20 febbraio 2001, dal quale risulta il decesso del liquidatore Bini Renzo e l'impossibilità di sostituirlo;

Visto che il presidente del collegio sindacale sig. Lecci Mario non ha opposto contro deduzioni alla comunicazione della sostituzione d'ufficio del liquidatore;

Decreta:

Il sig. Bini Renzo, nominato liquidatore della società cooperativa «I Vignoni», località Vignone, numero di iscrizione registro delle imprese di Firenze e codice fiscale n. 83001180484, B.U.S.C. n. 3736/158024, con delibera del 15 novembre 1986, è sostituito, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e del disposto della circolare della direzione generale della cooperazione protocollo n. 2973/P del 14 settembre 1999, dal dott. Sandro Malevolti, con studio in Firenze, piazza della Libertà n. 11.

Firenze, 27 marzo 2002

Il dirigente: BIONDI

02A04248

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 4 febbraio 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di sette francobolli e una cartolina postale per l'interno appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nei rispettivi valori di € 0,02 - € 0,05 - € 0,10 - € 0,23 - € 0,41 - € 0,50 - € 0,77 per i francobolli e € 0,41 per la cartolina postale.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 7 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1998, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Visto l'art. 2 del decreto 2 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 dell'8 luglio 1998, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di interi postali ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Visto l'art. 1 e l'art. 3 del suddetto decreto 2 luglio 1998, con i quali sono stati determinati il valore e le caratteristiche, tra l'altro, di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte» aventi i seguenti soggetti: «Fanciulla Velca» nel valore di L. 100; «Il Banchetto di Erode e la Danza di Salomè» nel valore di L. 650; «Donna con liocorno» nel valore di L. 800; e di una cartolina postale per l'interno appartenente alla serie anzidetta avente come soggetto «Lucrezia Panciatichi» nel valore di L. 800;

Visto il decreto 6 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 139 del 16 giugno 1999, con il quale le indicazioni del valore in lire dei francobolli e della cartolina postale per l'interno anzidetti sono state integrate con l'indicazione del controvalore in euro;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla stampa delle suddette carte valori postali ordinarie con l'indicazione del valore espresso solo in euro, fermo restando tutte le altre caratteristiche;

Riconosciuta, altresì, l'opportunità di emettere quattro francobolli appartenenti alla serie ordinaria anzidetta;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi, nell'anno 2002, sette francobolli e una cartolina postale per l'interno, appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nei rispettivi valori di € 0,02 - € 0,05 - € 0,10 - € 0,23 - € 0,41 - € 0,50 - € 0,77 per i francobolli ed € 0,41 per la cartolina postale.

Art. 2.

Le caratteristiche di cui al decreto 6 maggio 1999, citato nelle premesse, dei tre francobolli nei valori di € 0,05 - € 0,23 - € 0,41 e di una cartolina postale per l'interno nel valore di € 0,41, appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte», stampati dopo il 28 gennaio 1999, sono modificate nell'indicazione del valore, espresso solo in euro: € 0,05 - € 0,23 - € 0,41 ed € 0,41. Sul lato sinistro della cimosa di ciascun foglio che raccoglie i francobolli è riportato il valore del foglio e precisamente: € 5,00 - € 23,00 - € 41,00.

Art. 3.

I francobolli nei valori di € 0,02 - € 0,10 - € 0,50 - € 0,77 sono stampati su carta fluorescente, non filigranata, per i valori da € 0,02 e € 0,10; su carta fluorescente, filigranata con stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio, per i valori da € 0,50 ed € 0,77; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia, per i valori da € 0,02 e € 0,10, in calcografia, per i valori da € 0,50 ed € 0,77.

I fogli sono composti ciascuno di cento esemplari. Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore del foglio e sul lato sinistro, in corrispondenza del francobollo posto sulla prima, seconda, nona e decima fila, è riprodotta la stessa cornice decorativa che figura sul francobollo raccolto nel foglio. Sul lato sinistro della cimosa di ciascun foglio che raccoglie i francobolli è riportato il valore del foglio e precisamente: € 2,00 - € 10,00 - € 50,00 - € 77,00.

Le vignette sono così composte: entro elementi decorativi a cornice, costituiti dalle stilizzazioni della spiga di grano, del ramo di ulivo e del tralcio di vite che caratterizzano il ceppo mediterraneo delle origini della civiltà del Paese, è rappresentata l'immagine di una figura femminile nelle diverse epoche storiche. La figura femminile e gli elementi decorativi sono realizzati con tecnica di stampa a «tratto» e in colori delicati variabili, dichiarati. Il valore facciale espresso in euro e la scritta «ITALIA» sono posti in basso, rispettivamente a destra e a sinistra della vignetta e riprodotti in colore nero, utilizzando il carattere «lapidario» con il quale tale scritta è incisa su una tavola bronzea romana, nota come «iscrizione di Ferentino» (101-102 d.C.), ritrovata sul Colle del Quirinale nel 1558 e attualmente conservata presso il Museo archeologico di Firenze. Nei valori facciali bassi, fino a € 0,41 escluso, oltre i colori variabili dichiarati, è utilizzata una vernice «interferenziale» con dei pigmenti di recente introduzione, con una tecnologia fortemente innovativa, invisibile e con effetto cangiante verso l'oro a seconda dell'angolo di osservazione.

I soggetti dei francobolli sono i seguenti:

€ 0,02 un profilo femminile, particolare del dritto della moneta siracusana «tetradramma» realizzata nella metà del secolo V a.C. dall'incisore Eumene; figura femminile in blu, cornice in bruno, vernice interferenziale in oro sotto la cornice, nero.

€ 0,10 un particolare del frammento di una statua femminile in terracotta, risalente al III secolo a.C., forse pertinente ad un tempio di Luceria Apula, rinvenuto tra gli ex voto di una stipe votiva e conservato presso il Museo civico Giuseppe Fiorelli, in Lucera (Foggia); figura femminile in bruno rossiccio, cornice in verde, vernice interferenziale in oro sotto la cornice, nero.

€ 0,50 il dipinto «Ritratto di giovane donna» detta «Antea» di Francesco Mazzola detto Parmigianino, realizzato tra il 1524 e il 1527 e conservato nel Museo e Gallerie nazionali di Capodimonte, in Napoli; figura femminile in blu, cornice in marrone, nero.

€ 0,77 un particolare del dipinto «La Primavera» di Sandro Filipepi detto Botticelli, realizzato nel 1478 ca. ed esposto presso la Galleria degli Uffizi di Firenze; figura femminile in bruno aranciato, cornice in verde, nero.

Completano i francobolli la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2002

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A04258

DECRETO 13 marzo 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nei rispettivi valori di € 0,01 - € 0,03 - € 0,20.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 7 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 1998, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «La donna nell'arte»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere tre francobolli appartenenti alla serie ordinaria anzidetta;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Sono emessi, nell'anno 2002, tre francobolli, appartenenti alla serie ordinaria «La donna nell'arte», nei rispettivi valori di € 0,01 - € 0,03 - € 0,20.

Detti francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 25,4 × 30; formato stampa: mm 21,4 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; per i valori da € 0,02 e € 0,10, in calcografia, per i valori da € 0,50 e € 0,77.

I fogli sono composti ciascuno di cento esemplari. Sulla cimosa, lungo tutto il lato superiore e inferiore del foglio e sul lato sinistro, in corrispondenza del francobollo posto sulla prima, seconda, nona e decima fila, è riprodotta la stessa cornice decorativa che figura sul francobollo raccolto nel foglio. Sul lato sinistro della cimosa di ciascun foglio che raccoglie i francobolli è riportato il valore del foglio e precisamente: € 1,00 - € 3,00 - € 20,00.

Le vignette sono così composte: entro elementi decorativi a cornice, costituiti dalle stilizzazioni della spiga di grano, del ramo di ulivo e del tralcio di vite che caratterizzano il ceppo mediterraneo delle origini della civiltà del Paese, è rappresentata l'immagine di una figura femminile nelle diverse epoche storiche. La figura femminile e gli elementi decorativi sono realizzati con tecnica di stampa a «tratto» e in colori delicati variabili, dichiarati. Il valore facciale espresso in euro e la scritta «ITALIA» sono posti in basso, rispettivamente a destra e a sinistra della vignetta e riprodotti in colore nero, utilizzando il carattere «lapidario» con il quale tale scritta è incisa su una tavola bronzea romana, nota come «iscrizione di Ferentino» (101-102 d.C.), ritrovata sul Colle del Quirinale nel 1558 e attualmente conservata presso il Museo archeologico di Firenze. Nei valori facciali bassi, fino a € 0,41 escluso, oltre i colori variabili dichiarati, è utilizzata una vernice «interferenziale» con dei pigmenti di recente introduzione, con una tecnologia fortemente innovativa, invisibile e con effetto cangiante verso l'oro a seconda dell'angolo di osservazione.

I soggetti dei francobolli sono i seguenti:

€ 0,01 raffigura un particolare della scultura «Ebe» realizzata da Antonio Canova nel 1816 e conservata presso la Pinacoteca di Forlì; figura femminile in verde, cornice in viola chiaro, vernice interferenziale in oro sotto la cornice, nero;

€ 0,03 raffigura un particolare del ciclo di pittura murale «La leggenda della Vera Croce», realizzato da Piero della Francesca intorno alla metà del 1400 nella Cappella del coro della Chiesa di San Francesco in Arezzo; figura femminile in viola scuro, cornice in giallo caldo, vernice interferenziale in oro sotto la cornice, nero.

€ 0,20 raffigura un particolare del dipinto «Danae» di Antonio Allegri detto il Correggio, realizzato tra il 1531 e il 1532 e conservato nella Galleria Borghese di Roma; figura femminile in grigio scuro, cornice in rosso vernice interferenziale in oro sotto la cornice, nero.

Completano i francobolli la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A04260

DECRETO 14 marzo 2002.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Arnolfo di Cambio, nel VII centenario della morte, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 11 settembre 2001, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2002, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2002, ad un'opera di Arnolfo di Cambio, nel VII centenario della morte;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2002, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato ad un'opera di Arnolfo di Cambio, nel VII centenario della morte, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in calcografia su carta fluorescente, non filigranata: formato carta: mm 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; colore: monocromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 10,25».

La vignetta raffigura la scultura dal titolo «Malato alla fonte» realizzata da Arnolfo di Cambio ed esposta nella Galleria nazionale dell'Umbria di Perugia.

Completano il francobollo le leggende «MALATO ALLA FONTE», «ARNOLFO DI CAMBIO» e «GALLERIA NAZIONALE DELL'UMBRIA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2002

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

02A04259

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 marzo 2002.

Iscrizione di varietà di girasole e di specie foraggere.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL COMSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001 con il quale sono attribuite, in via provvisoria, le reggenze degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 18 febbraio 2002, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agraria indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositate presso questo Ministero:

Specie e varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Girasole		
TS9601	HS	Triumph Seed Co., Inc. - (Usa)
Tromba	HS	Semillas Battle Sa - (E)
Olex	HS	Apex - (F)
Midol	HS	»
Punch	HS	Maisadour Semences - (F)
Camino	HS	»
Vasco	HS	»
Boogy	HS	Novartis Seeds S.A. - (F)
Predo	HS	»
Kodax	HS	»
Solnet	HS	Hibrisol - (E)
Elly	HS	Istituto sperimentale per le colture
Fabio	HS	Industriali - (BO)
Malika	HS	Caussade Semences - (F)
XF4947	HS	Pioneer Hi-Bred Int. (USA) e Pioneer Hi-Bred Italia - Sissa (PR)
Abello	HS	Limagrain Genetics - (F)

Specie e varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Baryo	HS	»
Azubio	HS	»
Ambro	HS	»
Canari	HS	Orsem Hybrides - (F)
Calico	HS	»
Calvin	HS	Interdor - (F)
Canbera	HS	»
Star	HS	Venturoli Sementi - Pianoro (BO) e Seeds 2000 - (USA)
Colt	HS	Verneuil Recherche - (F)
Maeva RM	HS	Rustica Prograin Genetique - (F)
Allie RM	HS	»
Bilbao	HS	»
Melba RM	HS	»
Babylone	HS	»
Belar RM	HS	»
Calista RM	HS	»
Allium	HS	»
Tania RM	HS	»
Alvin RM	HS	»
Nevado	HS	Panam France - (F)
Rosario	HS	»
Maipo	HS	»
El Dorado	HT	»
Loglio d'Italia	*Ploidia*	
Baresi	D	Barenbrug Holland - (NL)
Lirita	D	DSV - (D)
Lidor	D	»
Lubina	T	Stazione di Ricerca Slechtitelska Stanice Hladké Zivotice - (CZ)
Cesco	T	C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
Certo	D	»
Trifoglio alessandrino		
Cerro		C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
Lorena		Eurogen - Pergusa (EN)
Trifoglio pratense (o violetto)		
Nelson		Michel Obtention - (F)
Erba Medica		
PR55M55		Pioneer Hi - Bred Int., Inc. (USA) e
PR59N49		Pioneer Hi-Bred Italia - Malagnino (CR)
PR56Q10		»
PS3008		Pickseed Canada Inc. (CND)

Specie e varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
Trifoglio sotterraneo		
Losa		Istituto sperimentale colture foraggere - Lodi
Limbara		»
Antas		»
Campeda		»
Pisello da foraggio		
Corallo		Istituto sperimentale per le colture industriali (BO)
Cebeco 1463		Cebeco Zaden B.V. - (NL)
Festulolium		
Becva		Stazione di ricerca Slechtiteleska Stanice Hladké Zivotice - (CZ)
Festuca rossa (uso non foraggero)		
Florentine		Pure Seed Testing - (USA)
Seabreeze		»
Tiffany		»
Barcf8Fus1		Barenbrug Holland - (NL)
Festuca arundinacea (uso non foraggero)		
Arid III		Jackiln Seed - (USA)
Scorpiones		Zajac Performance Seed, Inc. - (USA)
Fienarola dei prati (uso non foraggero)		
SR2100		Seed Research of Oregon - (USA)
Award		Jacklin Seed - (USA)
Brilliant		Pure Seed Testing - (USA)
Northstar		»
Trifoglio bianco		
Aladino		Allied Seed - (USA)
Loglio perenne o loietto inglese (uso non foraggero)	*Ploidia*	
Top Gun	D	Jacklin Seed - (USA)
MP88	D	Cascade International Seed Co. - (USA)
Fairway	D	Pure Seed Testing - (USA)
Trifoglio incarnato		
Blaza		South Australian Seedgrowers Co. Ltd. - (AUS)
Cegalo		C.M.G.P.A. - Tombolo (PD)
Favino		
Sicilia		Eurogen - Pergusa (EN)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

02A04246

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 21 dicembre 2001.

Programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile nelle aree naturali protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISCHI INDUSTRIALI

Visti i decreti legislativi n. 29/1993 e n. 80/1998;

Vista la legge n. 468 del 5 agosto 1978 e successive modificazioni, concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», così come modificate con legge n. 94 del 3 aprile 1997;

Visto il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997, concernente «L'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349, relativa all'istituzione del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 19 giugno 1987;

Vista la delibera del C.I.P.E. del 18 novembre 1998, «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra» ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione degli obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2000, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 3 maggio 2001, prot. n. GAB/DEC/089/2001 con il quale sono state direttore del Servizio IAR risorse pari a lire 35.000 milioni per il finanziamento di interventi di promozione di fonti rinnovabili per produzione di energia;

Considerato il grande interesse manifestato dai comuni insistenti in aree parco che hanno partecipato al programma «Tetti fotovoltaici» del Ministero dell'ambiente avviato con decreti 99/SIAR/2000 e 106/SIAR/2001;

Considerato che il Servizio IAR ha ritenuto opportuno avviare un programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, di interventi di risparmio energetico e di mobilità sostenibile di concerto con il Servizio conservazione natura e ne ha chiesto la partecipazione e il cofinanziamento con nota del 18 dicembre 2001 prot. 4324/SIAR/2001;

Considerata la lettera del 19 dicembre 2001 prot. SCN/UD/2001/24220 con cui il Servizio conservazione natura esprime interesse a cofinanziare il programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, di interventi di risparmio energetico e di mobilità sostenibile presso i Parchi nazionali italiani con un proprio cofinanziamento pari ad 1.000.000.000 di lire;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto è volto a finanziare un programma di diffusione delle fonti energetiche rinnovabili di interventi di risparmio energetico e di mobilità sostenibile nelle aree naturali protette italiane.

Art. 2.

Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione del programma verranno disciplinate da successivo decreto.

Art. 3.

Risorse finanziarie

Con il presente decreto vengono impegnati 3872,54 milioni di lire (pari a 2 milioni di euro), di cui lire 1936,27 milioni pari € 1 milione a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente con decreto del 3 maggio 2001, prot. n. GAB/DEC/089/2001 sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4. e lire 1936,27 milioni pari € 1 milione a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente con decreto del 23 novembre 2001, prot. n. GAB/DEC/160/2001 sul capitolo 7082, U.P.B. 1.2.1.4.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, Ambiente, foglio n. 149

ALLEGATO TECNICO

PROGRAMMA DI «DIFFUSIONE DI FONTI RINNOVABILI E INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE AREE NATURALI PROTETTE ITALIANE».

Il Ministero dell'ambiente ha avviato nel corso del 2001 un programma destinato alla realizzazione di piani di diffusione di Fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle isole minori italiane sedi di aree naturali protette. Il programma ha visto una larghissima partecipazione da parte delle amministrazioni comunali isolane: oltre 20 isole minori stanno elaborando programmi di diffusione delle tecnologie nel territorio.

Sulla scia di questa esperienza positiva il Servizio I.A.R. ha proposto al Servizio conservazione natura del Ministero dell'ambiente l'avvio di un programma di diffusione di fonti energetiche rinnovabili e interventi di mobilità sostenibile rivolto alle aree naturali protette italiane.

Il programma prevede la realizzazione di una attività di promozione delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e della mobilità sostenibile nelle aree protette attraverso un bando destinato agli enti gestori.

L'obiettivo del programma è stimolare la definizione di piani di sviluppo del sistema energia nei parchi e della mobilità sostenibile attraverso un meccanismo che miri a premiare le migliori soluzioni progettuali.

Fasi del programma

Il programma si realizzerà in due fasi successive:

1) realizzazione di studi di fattibilità relativi a forme di mobilità sostenibile e impiego delle fonti rinnovabili con un coinvolgimento degli enti locali insistenti nelle aree;

2) valutazione delle proposte progettuali, selezione delle migliori e cofinanziamento per la realizzazione delle soluzioni presentate.

Soggetti coinvolti

Il Programma vede in una prima fase il coinvolgimento dei Parchi nazionali italiani.

In una seconda fase sarà esteso ai Parchi regionali con il coinvolgimento sia economico che gestionale delle regioni.

Modalità di attuazione

Il Ministero dell'ambiente pubblica entro il mese di marzo 2002 un bando destinato agli Enti parco.

Gli Enti parco aderiscono al bando con una dichiarazione di interesse nella quale si impegnano a predisporre piani di sviluppo e diffusione di energie rinnovabili, risparmio energetico e/o mobilità sostenibile.

Nel predisporre i piani gli Enti gestori curano il coinvolgimento dei comuni afferenti al proprio territorio il cui ruolo è fondamentale per la fase successiva di realizzazione del programma.

Gli Enti parco devono adottare i programmi per lo sviluppo della mobilità sostenibile, le fonti rinnovabili e il risparmio energetico con specifico atto deliberativo.

Risorse finanziarie e investimenti

Il Servizio I.A.R. impegna 1 ML di Euro con risorse 2001. Il Servizio conservazione natura ha impegnato nel corso del 2001, 0,52 ML di euro pari a 1 miliardo di lire. Altre risorse possono essere destinate al programma a valere sulle disponibilità 2002.

La realizzazione degli studi viene finanziata nella misura massima del 50% dal Ministero dell'ambiente.

Per la realizzazione delle opere si prevede un forte coinvolgimento finanziario degli enti locali, prevedendo la seguente ripartizione:

Finanziatore	Risorse %
Ministero ambiente	25%
Enti parco	25%
Comuni dei parchi	50%

Interventi ammissibili a finanziamento

Nella definizione del bando verranno individuati puntualmente gli interventi finanziabili tra cui:

1) interventi di risparmio energetico e razionalizzazione dell'uso dell'energia;

2) utilizzo di collettori solari termici a bassa temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento dell'acqua delle piscine, riscaldamento/raffrescamento degli ambienti;

3) impiego di tecnologie rinnovabili - fotovoltaico, eolico, biomasse (esclusi i rifiuti) e geotermica - per la generazione di energia elettrica e termica;

4) impiego di tecnologie innovative (es. celle a combustibile, collettori solari a media temperatura) per la generazione di energia e per l'integrazione in sistemi di generazione, distribuzione ed uso dell'energia elettrica e del calore (anche in cogenerazione).

Per gli interventi relativi alla mobilità sostenibile:

1) introduzione di veicoli a minimo impatto ambientale;

2) progettazione e realizzazione di servizi flessibili di trasporto collettivo (servizi a chiamata; taxi collettivo, car sharing, utilizzo plurimo dei veicoli di proprietà delle amministrazioni o delle aziende pubbliche, anche di località diverse dal comune proponente il progetto, servizi di noleggio di veicoli a due o quattro ruote elettrici o a minimo impatto ambientale);

3) progettazione e realizzazione di centri servizi per la manutenzione dei veicoli a trazione alternativa;

4) interventi di mobilità nautica sostenibile.

Criteri di selezione

Verrà definita nel bando una griglia di criteri di valutazione che dovrà includere:

1) l'entità della quota di finanziamento messo a disposizione dal soggetto proponente anche in sinergia con risorse aggiuntive messe a disposizione, da soggetti terzi;

2) la capacità di raccordo e sinergia tra diversi comuni dello stesso territorio del parco;

3) la riproducibilità del progetto in altre aree naturali protette;

4) la coerenza con altre iniziative già avviate o pianificate dal proponente ove si concretizzi un forte indirizzo verso la eco-sostenibilità;

5) la presenza di rilevanti aspetti di innovazione tecnologica;

6) l' affidabilità dei sistemi di gestione;

7) l'applicazione della contrattazione a prestazione garantita per le forniture previste (contratti di garanzia dei risultati);

8) il cofinanziamento da parte di soggetti privati cofinanziatori e di società di servizi energia;

9) la creazione di servizi con caratteristica di stabilità nel tempo e capacità di generazione di nuova occupazione;

10) l'introduzione di meccanismi di gestione della domanda (D.S.M. - Demand Side Management).

Programmazione temporale

Lo svolgimento del programma seguirà la seguente tempistica di massima:

Fasi	Tempi
Pubblicazione di un bando per gli Enti parco	Marzo 2002
Presentazione dichiarazione di interesse dei parchi	Aprile 2002
Coinvolgimento dei comuni da parte dei parchi	Giugno 2002
Presentazione degli studi di fattibilità	Dicembre 2002
Valutazione degli studi di fattibilità	Gennaio 2003
Accordi tra enti finanziatori e soggetti attuatori	Febbraio 2003
Inizio lavori	Febbraio 2003
Fine opere	Febbraio 2003

02A04245

DECRETO 21 dicembre 2001.

Programma di incentivazione dei frigoriferi ad alta efficienza energetica e di attuazione delle analisi energetiche negli edifici.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO
E RISCHI INDUSTRIALI

Visti i decreti legislativi n. 29/1993 e n. 80/1998;

Vista la legge n. 468 del 5 agosto 1978 e successive modificazioni, concernente la «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», così come modificate con legge n. 94 del 3 aprile 1997;

Visto il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997, concernente «l'Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa all'istituzione del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 19 giugno 1987;

Vista la delibera del CIPE del 18 novembre 1998, «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra» ed i successivi aggiornamenti dei programmi nazionali per l'attuazione degli obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto;

Visti i due decreti ministeriali approvati dal Ministero dell'industria il 24 aprile 2001, che definiscono obiettivi quantitativi di risparmio energetico da raggiungere da parte delle aziende distributrici di energia elettrica e gas nel periodo 2002-2006, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 164 e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2000, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001»;

Considerato che il servizio IAR ha avviato con decreto direttoriale del 26 novembre 1999 una convenzione con il Politecnico di Milano Dipartimento di energetica per il cofinanziamento di un programma di ricerca e diffusione di frigoriferi ad alta efficienza energetica (Energy +) promosso nell'ambito del programma Save dell'Unione europea;

Considerato che sulla base del programma Energy + sono stati immessi sul mercato italiano diversi modelli di frigoriferi con consumi inferiori al 50% rispetto alla media;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Il presente decreto è volto a finanziare un programma di diffusione di frigoriferi ad alta efficienza «Energy plus» e l'attuazione di analisi energetiche nel settore dei servizi.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

Possono partecipare al programma le aziende distributrici di energia elettrica che servono almeno 100.000 utenti.

Le modalità di attuazione del programma verranno disciplinate da un apposito bando.

Art. 3.

Risorse finanziarie

Con il presente decreto vengono impegnati 1,5 milioni di Euro pari a 2.904.405.000 lire, a valere sulle risorse assegnate dal Ministro dell'ambiente con decreto del 3 maggio 2001, protocollo n. GAB/DEC/089/2001 sul capitolo n. 7082, U.P.B. 1.2.1.4.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per gli adempimenti di rito.

Roma, 21 dicembre 2001

Il direttore generale: SILVESTRINI

Registrato alla Corte dei conti, il 13 marzo 2002
Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, Ambiente, foglio n. 148

ALLEGATO TECNICO

PROGRAMMA DI DIFFUSIONE DI FRIGORIFERI AD ALTA EFFICIENZA ENERGY+ E ATTUAZIONE DI ANALISI DI ANALISI ENERGETICHE NEL SETTORE DEI SERVIZI

1. *Frigoriferi Energy +*

Il Ministero dell'ambiente nel triennio 1999 - 2001 ha co-finanziato attraverso una convenzione con il politecnico di Milano un programma di diffusione di frigoriferi ad alta efficienza Energy +.

Energy+ è un progetto finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma SAVE. Mira a supportare la evoluzione del mercato dei frigoriferi-congelatori verso un consistente aumento dell'efficienza energetica e la conseguente riduzione dell'impatto ambientale e riduzione della bolletta energetica.

Fino a dicembre 2001 il progetto era indirizzato ai frigo-congelatori a quattro stelle con volume compreso tra i 200 e i 300 litri, di classe A. I modelli partecipanti devono avere un consumo pari al 42% o meno del consumo del frigorifero usato come riferimento per l'etichettatura.

A partire dal 2002, attraverso un secondo progetto SAVE, il processo energy+ viene esteso a modelli appartenenti a tutte le dieci categorie di frigoriferi, frigo-congelatori e congelatori di qualsiasi volume, purché di classe A e con un consumo almeno il 24% inferiore rispetto al limite di definizione della classe A.

Il progetto energy+ è sostenuto da un insieme di organizzazioni europee. Sono riunite in tre gruppi principali: rivenditori energy+, acquirenti istituzionali e sostenitori. Più precisamente sono coinvolti catene di rivenditori, rivenditori associati, compagnie di vendita per corrispondenza, società immobiliari ed associazioni nazionali di proprietari immobiliari, associazioni non governative per la tutela dei consumatori o dell'ambiente, agenzie per l'energia, aziende elettriche, eccetera.

In Italia hanno aderito alcune tra le più importanti catene di rivenditori «Media World (23 punti vendita), Expert Italia (205 negozi), Valcucine (450 negozi - in Italia e all'estero)» e importanti associazioni di consumatori e per la tutela dell'ambiente: (Associazione consumatori utenti, Unione nazionale consumatori, Legambiente, WWF Italia).

Per rispondere a questa «domanda» aggregata di prodotti ad alta efficienza, molti produttori di frigoriferi hanno deciso di produrre e commercializzare modelli rispondenti alle specifiche energy+

Il Servizio IAR del Ministero dell'ambiente vuole avviare una campagna di promozione di questa tecnologia il cui principale obiettivo è quello di incentivare la diffusione di frigoriferi ad alta efficienza Energy + attraverso il coivolgimento delle aziende distributrici di energia elettrica con almeno 100.000 utenti al fine di rafforzare il processo energy+, per accelerare la trasformazione del mercato dei frigo-congelatori verso prodotti ad elevata efficienza energetica, e quindi:

a) allargare la conoscenza del pubblico sull'esistenza di modelli ad elevata efficienza sul mercato;

b) informare il pubblico sul valore economico e ambientale dell'efficienza;

c) interessare maggiormente i produttori all'argomento «efficienza»;

d) introdurre l'argomento «efficienza» nella transazione di acquisto.

2. *Analisi energetiche nel settore dei servizi*

Tra i principali ostacoli alla applicazione dei decreti sull'efficienza energetica del 22 aprile 2001 del Ministero delle attività produttive c'è senz'altro la difficoltà di riperimento di informazioni sul potenziale di risparmio energetico nel settore terziario in Italia. Al fine di sopperire a questa lacuna è stato deciso di sostenere un programma di promozione di campagne di analisi energetica nel settore terziario. L'analisi prevede la valutazione a campione disaggregata per tipologie ed aree geografiche. Destinatarie saranno le aziende distributrici di energia elettrica che, ai sensi del decreto 22 aprile 2001 dovranno attivare programmi di risparmio già dal 2002. Una valutazione delle potenzialità d'intervento e dei costi da sostenere rappresenta infatti la prima fase per definire una corretta strategia d'azione.

Il risultato dell'attività d'indagine sarà quindi funzionale alle politiche di risparmio dei distributori e contemporaneamente consentirà di fornire informazioni preziose sul potenziale di risparmio elettrico nel settore del terziario. I dati ottenuti dalle indagini energetiche dalle aziende elettriche saranno infatti elaborati dall'Enea, nell'ambito della scheda 2.2 dell'accordo di programma del Ministero dell'ambiente, ai fini di una valutazione complessiva dell'innalzamento dell'efficienza degli usi elettrici nel terziario.

3. *Modalità di attuazione del programma*

L'attuazione del programma verrà disciplinata da due bandi:

un primo bando rivolto alle aziende distributrici di energia elettrica con almeno 100.000 utenti per la realizzazione di analisi energetiche nel settore servizi.

un secondo bando rivolto alle imprese distributrici di elettricità che operano in comuni con più di 500.000 abitanti per la diffusione di frigoriferi Energy +.

La scelta dei comuni con più di 500.000 abitanti è legata alla opportunità di concentrare l'iniziativa in due o tre città al fine di rendere misurabili i risultati del programma.

4. *Risorse disponibili*

Per lo svolgimento del programma (diffusione dei frigoriferi Energy + e campagne di analisi energetiche) sono impegnati 1,5 milioni di euro.

02A04244

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale del 5 aprile 2002: Santangelo Stefano, notaio residente nel comune di Spinazzola, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Caivano, distretto notarile di Napoli, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

02A04289

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.25002-XV.J(2176) del 25 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

Stoppino CHF-SST-002-001;
Stoppino CHF-SST-003-001;
Stoppino CHF-SSP-000-001;
Spoletta CHF-SP1-014-055;
Spoletta CHF-SP1-014-065;
Spoletta CHF-SP1-014-040;
Spoletta CHF-SP1-015-080;
Spoletta CHF-SP1-017-100;
Spoletta CHF-SP1-015-085;
Spoletta CHF-SP1-020-140;
Spoletta CHF-SP2-014-055;
Spoletta CHF-SP2-014-065;
Spoletta CHF-SP2-015-080;
Spoletta CHF-SP2-018-075,

che la «Fuochi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (Catania) - contrada Timpa di Pero, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «B» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti esplosivi denominati:

Tronetto CHF-TRO-015-055;
Tronetto CHF-TRO-015-155;
Tronetto CHF-TRO-015-060;
Tronetto CHF-TRO-015-160;
Tronetto CHF-TRO-019-055;
Tronetto CHF-TRO-019-155;
Tronetto CHF-TRO-019-065;
Tronetto CHF-TRO-019-165;
Tronetto CHF-TRO-022-054;
Tronetto CHF-TRO-022-154;
Tronetto CHF-TRO-022-067;
Tronetto CHF-TRO-022-167;
Fumetto CHF-FUM-019-001 versione rosso;
Fumetto CHF-FUM-019-002 versione giallo;
Fumetto CHF-FUM-019-003 versione blu;
Fumetto CHF-FUM-019-004 versione verde;
Cannolo CHF-TAS-015-001 versione arancione;
Cannolo CHF-TBU-015-001 versione bianco;
Cannolo CHF-TGS-015-001 versione giallo;
Cannolo CHF-TRT-015-001 versione rosso;

Cannolo CHF-TVT-015-001 versione verde;
Farfallina CHF-FAG-017-001 versione argento;
Farfallina CHF-FAG-017-001 versione rosso;
Farfallina CHF-FAG-017-001 versione verde;
Colpo CHF-CSM-015-100;
Colpo CHF-CSM-015-200;
Colpo CHF-CSM-015-250;
Lampo CHF-SCL-030-001;
Lampo CHF-SCL-030-002;
Lampo CHF-SCL-040-001;
Lampo CHF-SCL-040-002;
Lampo CHF-SCL-050-001;
Lampo CHF-SCL-060-001;
Lampo CHF-SCL-080-001;
Lampo CHF-SCL-080-002;
Lampo CHF-SCL-080-003;
Lampo CHF-SCL-080-004;
Lampo CHF-SCL-090-001;
Lampo CHF-SCL-090-002;
Lampo CHF-SCL-090-003;
Lampo CHF-SCL-090-004;
Lampo CHF-SCL-130-001;
Lampo CHF-SCL-150-001;
Raggiera CHF-SCR-030-001;
Raggiera CHF-SCR-030-002;
Raggiera CHF-SCR-040-001;
Raggiera CHF-SCR-040-002;
Raggiera CHF-SCR-050-001;
Raggiera CHF-SCR-060-001;
Raggiera CHF-SCR-080-001;
Raggiera CHF-SCR-080-002;
Raggiera CHF-SCR-080-003;
Raggiera CHF-SCR-080-004;
Raggiera CHF-SCR-090-001;
Raggiera CHF-SCR-090-002;
Raggiera CHF-SCR-090-003;
Raggiera CHF-SCR-090-004;
Raggiera CHF-SCR-040-003;
Raggiera CHF-SCR-060-002;
Margheritina CHF-SMN-040-001 versione rosso fisso luce;
Margheritina CHF-SMN-040-002 versione verde fisso luce;
Margheritina CHF-SMN-040-003 versione azzurro normale;
Margheritina CHF-SMN-040-004 versione rosso, verde e blu;
Margheritina CHF-SMN-050-001 versione rosso fisso luce;
Margheritina CHF-SMN-050-002 versione verde fisso luce;
Margheritina CHF-SMN-050-003 versione azzurro normale;
Margheritina CHF-SMN-050-004 versione rosso, verde e blu;
Margherita CHF-SMS-060-001 versione argento;
Margherita CHF-SMS-060-002 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-060-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-060-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-060-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-060-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-060-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-060-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-060-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-060-010 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-060-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-060-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-060-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-060-014 versione viola;
Margherita CHF-SMS-060-015 versione multicolore;
Margherita CHF-SMS-080-001 versione argento;
Margherita CHF-SMS-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-080-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-080-014 versione viola;
Margherita CHF-SMS-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-SMS-090-001 versione argento;
Margherita CHF-SMS-090-002 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-090-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-090-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-090-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-090-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-090-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-090-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-090-010 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-090-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-090-014 versione viola;
Margherita CHF-SMS-090-015 versione multicolore;
Margherita CHF-SMS-090-101 versione argento;
Margherita CHF-SMS-090-102 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-090-103 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-090-104 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-105 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-090-106 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-090-107 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-090-108 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-090-109 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-090-110 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-090-111 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-112 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-090-113 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-090-114 versione viola;
Margherita CHF-SMS-090-115 versione multicolore;
Margherita CHF-SMS-100-001 versione argento;
Margherita CHF-SMS-100-002 versione arancione;
Margherita CHF-SMS-100-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-SMS-100-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-SMS-100-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-100-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-SMS-100-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-SMS-100-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-SMS-100-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-SMS-100-010 versione oro salice;
Margherita CHF-SMS-100-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-SMS-100-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-SMS-100-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-SMS-100-014 versione viola;
Margherita CHF-SMS-100-015 versione multicolore;
Margherita CHF-SMC-150-001 versione multicolore;
Stellina CHF-SSN-060-001 versione argento;

Stellina CHF-SSN-060-002 versione arancione;
Stellina CHF-SSN-060-003 versione bianco fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-004 versione bianco tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-005 versione giallo fisso normale;
Stellina CHF-SSN-060-006 versione giallo tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-007 versione oro fisso semplice;
Stellina CHF-SSN-060-008 versione oro salice;
Stellina CHF-SSN-060-009 versione rosso fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-010 versione verde fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-011 versione viola;
Stellina CHF-SSN-060-012 versione oro salice scoppiettante;
Stellina CHF-SSN-060-013 versione multicolore;
Stellina CHF-SSN-060-201 versione argento;
Stellina CHF-SSN-060-202 versione arancione;
Stellina CHF-SSN-060-203 versione bianco fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-204 versione bianco tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-205 versione giallo fisso normale;
Stellina CHF-SSN-060-206 versione giallo tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-207 versione oro fisso semplice;
Stellina CHF-SSN-060-208 versione oro salice;
Stellina CHF-SSN-060-209 versione rosso fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-210 versione verde fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-211 versione viola;
Stellina CHF-SSN-060-212 versione oro salice scoppiettante;
Stellina CHF-SSN-060-213 versione multicolore;
Stellina CHF-SSN-060-301 versione argento;
Stellina CHF-SSN-060-302 versione arancione;
Stellina CHF-SSN-060-303 versione bianco fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-304 versione bianco tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-305 versione giallo fisso normale;
Stellina CHF-SSN-060-306 versione giallo tremolante;
Stellina CHF-SSN-060-307 versione oro fisso semplice;
Stellina CHF-SSN-060-308 versione oro salice;
Stellina CHF-SSN-060-309 versione rosso fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-310 versione verde fisso luce;
Stellina CHF-SSN-060-311 versione viola;
Stellina CHF-SSN-060-312 versione oro salice scoppiettante;
Stellina CHF-SSN-060-313 versione multicolore;
Bengala CHF-BXX-008-001 versione azzurro;
Bengala CHF-BXX-008-002 versione bianco;
Bengala CHF-BXX-008-003 versione rosso lume;
Bengala CHF-BXX-008-004 versione verde lume;
Bengala CHF-BXX-010-005 versione azzurro;
Bengala CHF-BXX-010-006 versione bianco;
Bengala CHF-BXX-010-007 versione rosso lume;
Bengala CHF-BXX-010-008 versione verde lume;
Bengala CHF-BXX-015-009 versione azzurro;
Bengala CHF-BXX-015-010 versione bianco;
Bengala CHF-BXX-015-011 versione giallo normale;
Bengala CHF-BXX-015-012 versione rosso lume;
Bengala CHF-BXX-015-013 versione verde lume;
Bengala CHF-BXX-015-201 versione azzurro;
Bengala CHF-BXX-015-202 versione bianco;
Bengala CHF-BXX-015-203 versione giallo normale;
Bengala CHF-BXX-015-204 versione rosso lume;
Bengala CHF-BXX-015-205 versione verde lume;
Fiaccola CHF-FIA-015-001 versione bianco;
Fiaccola CHF-FIA-015-002 versione giallo normale;
Fontana CHF-FON-015-110 con miscela tipo A;
Fontana CHF-FON-020-120 con miscela tipo A:
Fontana CHF-FON-020-121 con miscela tipo B;
Fontana CHF-FON-020-095 con miscela tipo C;
Flash da teatro CHF-FLH-064-011;
Cometa CHF-COM-040-001 versione argento;
Cometa CHF-COM-040-002 versione arancione;
Cometa CHF-COM-040-003 versione bianco fisso luce;
Cometa CHF-COM-040-004 versione bianco tremolante;
Cometa CHF-COM-040-005 versione giallo fisso normale;
Cometa CHF-COM-040-006 versione giallo tremolante;
Cometa CHF-COM-040-007 versione oro fisso semplice;
Cometa CHF-COM-040-008 versione oro salice;
Cometa CHF-COM-040-009 versione rosso fisso luce;
Cometa CHF-COM-040-010 versione verde fisso luce;
Cometa CHF-COM-040-011 versione viola;
Cometa CHF-COM-060-001 versione argento;
Cometa CHF-COM-060-002 versione arancione;
Cometa CHF-COM-060-003 versione bianco fisso luce;
Cometa CHF-COM-060-004 versione bianco tremolante;
Cometa CHF-COM-060-005 versione giallo fisso normale;
Cometa CHF-COM-060-006 versione giallo tremolante;
Cometa CHF-COM-060-007 versione oro fisso semplice;
Cometa CHF-COM-060-008 versione oro salice;
Cometa CHF-COM-060-009 versione rosso fisso luce;
Cometa CHF-COM-060-010 versione verde fisso luce;
Cometa CHF-COM-060-011 versione viola;
Pistacchio CHF-PIS-040-001 versione argento;
Pistacchio CHF-PIS-040-002 versione arancione;
Pistacchio CHF-PIS-040-003 versione azzurro normale;
Pistacchio CHF-PIS-040-004 versione bianco fisso luce;
Pistacchio CHF-PIS-040-005 versione bianco lampeggiante;
Pistacchio CHF-PIS-040-006 versione bianco tremolante;
Pistacchio CHF-PIS-040-007 versione giallo fisso normale;
Pistacchio CHF-PIS-040-008 versione giallo tremolante;
Pistacchio CHF-PIS-040-009 versione oro fisso semplice;
Pistacchio CHF-PIS-040-010 versione oro salice;
Pistacchio CHF-PIS-040-011 versione rosso fisso luce;
Pistacchio CHF-PIS-040-012 versione verde fisso luce;
Pistacchio CHF-PIS-040-013 versione verde lampeggiante;
Pistacchio CHF-PIS-040-014 versione viola;
Pistacchio CHF-PIS-040-015 versione multicolore;
Sbruffo CHF-SBR-060-001 versione argento;
Sbruffo CHF-SBR-060-002 versione arancione;
Sbruffo CHF-SBR-060-003 versione azzurro normale;
Sbruffo CHF-SBR-060-004 versione bianco fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-060-005 versione giallo fisso normale;
Sbruffo CHF-SBR-060-006 versione rosso fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-060-007 versione verde fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-060-008 versione verde lampeggiante;
Sbruffo CHF-SBR-060-009 versione viola;
Sbruffo CHF-SBR-060-010 versione multicolore/argento;
Sbruffo CHF-SBR-060-011 versione multicolore/arancione;
Sbruffo CHF-SBR-060-012 versione multicolore/bianco fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-060-013 versione multicolore/oro fisso semplice;
Sbruffo CHF-SBR-060-014 versione multicolore/rosso fisso semplice;
Sbruffo CHF-SBR-060-015 versione multicolore/verde fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-080-001 versione argento;
Sbruffo CHF-SBR-080-002 versione arancione;
Sbruffo CHF-SBR-080-003 versione bianco fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-080-004 versione oro fisso semplice;
Sbruffo CHF-SBR-080-005 versione rosso fisso luce;
Sbruffo CHF-SBR-080-006 versione verde fisso luce;

Lampo CHF-CLA-040-001;
Lampo CHF-CLA-050-001;
Lampo CHF-CLA-060-001;
Lampo CHF-CLA-080-001;
Lampo CHF-CLA-080-002;
Lampo CHF-CLA-090-001;
Lampo CHF-CLA-090-002;
Lampo CHF-CLA-090-003;
Lampo CHF-CLA-090-004;
Raggiera CHF-CRA-040-001;
Raggiera CHF-CRA-050-001;
Raggiera CHF-CRA-060-001;
Raggiera CHF-CRA-080-001;
Raggiera CHF-CRA-080-002;
Raggiera CHF-CRA-090-001;
Raggiera CHF-CRA-090-002;
Raggiera CHF-CRA-090-003;
Raggiera CHF-CRA-090-004;
Margheritina CHF-MNA-040-001 versione rosso fisso luce;
Margheritina CHF-MNA-040-002 versione verde fisso luce;
Margheritina CHF-MNA-040-003 versione azzurro normale;
Margheritina CHF-MNA-040-004 versione rosso, verde e blu;
Margheritina CHF-MNA-050-001 versione rosso fisso luce;
Margheritina CHF-MNA-050-002 versione verde fisso luce;
Margheritina CHF-MNA-050-003 versione azzurro normale;
Margheritina CHF-MNA-050-004 versione rosso, verde e blu;
Margherita CHF-MSE-060-001 versione argento;
Margherita CHF-MSE-060-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSE-060-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSE-060-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSE-060-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-060-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSE-060-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSE-060-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSE-060-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSE-060-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSE-060-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSE-060-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSE-060-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-060-014 versione viola;
Margherita CHF-MSE-060-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSE-080-001 versione argento;
Margherita CHF-MSE-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSE-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSE-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSE-080-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSE-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSE-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSE-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSE-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSE-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSE-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSE-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-080-014 versione viola;
Margherita CHF-MSE-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSE-090-001 versione argento;
Margherita CHF-MSE-090-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSE-090-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSE-090-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSE-090-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-090-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSE-090-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSE-090-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSE-090-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSE-090-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSE-090-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSE-090-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSE-090-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-090-014 versione viola;
Margherita CHF-MSE-090-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSE-100-001 versione argento;
Margherita CHF-MSE-100-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSE-l00-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSE-100-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSE-100-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-100-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSE-100-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSE-100-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSE-100-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSE-100-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSE-100-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSE-100-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSE-100-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSE-l00-014 versione viola;
Margherita CHF-MSE-l00-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MAQ-080-001 versione argento;
Margherita CHF-MAQ-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-MAQ-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MAQ-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MAQ-080-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MAQ-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MAQ-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MAQ-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MAQ-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MAQ-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MAQ-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MAQ-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MAQ-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MAQ-080-014 versione viola;
Margherita CHF-MAQ-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSS-060-001 versione argento;
Margherita CHF-MSS-060-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSS-060-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSS-060-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSS-060-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-060-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSS-060-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSS-060-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSS-060-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSS-060-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSS-060-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSS-060-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSS-060-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-060-014 versione viola;
Margherita CHF-MSS-060-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSS-080-001 versione argento;
Margherita CHF-MSS-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSS-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSS-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSS-080-005 versione bianco lampeggiante;

Margherita CHF-MSS-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSS-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSS-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSS-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSS-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSS-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSS-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSS-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-080-014 versione viola;
Margherita CHF-MSS-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSS-090-001 versione argento;
Margherita CHF-MSS-090-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSS-090-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSS-090-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSS-090-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-090-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSS-090-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSS-090-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSS-090-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSS-090-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSS-090-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSS-090-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSS-090-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-090-014 versione viola;
Margherita CHF-MSS-090-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MSS-100-001 versione argento;
Margherita CHF-MSS-100-002 versione arancione;
Margherita CHF-MSS-100-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MSS-100-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MSS-100-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-100-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MSS-100-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MSS-100-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MSS-100-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MSS-100-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MSS-100-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MSS-100-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MSS-100-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MSS-100-014 versione viola;
Margherita CHF-MSS-100-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MTR-080-001 versione argento;
Margherita CHF-MTR-080-002 versione arancione;
Margherita CHF-MTR-080-003 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MTR-080-004 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-005 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MTR-080-006 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MTR-080-007 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MTR-080-008 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MTR-080-009 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MTR-080-010 versione oro salice;
Margherita CHF-MTR-080-011 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-012 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-013 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MTR-080-014 versione viola;
Margherita CHF-MTR-080-015 versione multicolore;
Margherita CHF-MTR-080-101 versione argento;
Margherita CHF-MTR-080-102 versione arancione;
Margherita CHF-MTR-080-103 versione azzurro normale;
Margherita CHF-MTR-080-104 versione bianco fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-105 versione bianco lampeggiante;
Margherita CHF-MTR-080-106 versione bianco tremolante;
Margherita CHF-MTR-080-107 versione giallo fisso normale;
Margherita CHF-MTR-080-108 versione giallo tremolante;
Margherita CHF-MTR-080-109 versione oro fisso semplice;
Margherita CHF-MTR-080-110 versione oro salice;
Margherita CHF-MTR-080-111 versione rosso fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-112 versione verde fisso luce;
Margherita CHF-MTR-080-113 versione verde lampeggiante;
Margherita CHF-MTR-080-114 versione viola;
Margherita CHF-MTR-080-115 versione multicolore;
Rullato CHF-R2L-080-001;
Rullato CHF-R2L-100-001;
Rullato CHF-R2S-080-001 versione multicolore;
Rullato CHF-R2S-100-001 versione multicolore;
Rullato CHF-RFI-080-001;
Rullato CHF-RFU-080-001 versione rosso;
Rullato CHF-RFU-080-002 versione giallo;
Rullato CHF-RFU-080-003 versione blu;
Rullato CHF-RFU-080-004 versione verde;
Rullato CHF-RFU-100-001 versione rosso;
Rullato CHF-RFU-l00-002 versione giallo;
Rullato CHF-RFU-100-003 versione blu;
Rullato CHF-RFU-100-004 versione verde;
Rullato CHF-R2S-080-101 versione multicolore;
Rullato CHF-R2S-100-101 versione multicolore;
Rullato CHF-R1C-060-001 versione bianco fisso luce;
Rullato CHF-R1C-060-002 versione multicolore;
Rullato CHF-R1C-080-001 versione bianco fisso luce;
Rullato CHF-R1C-080-002 versione multicolore;
Rullato CHF-R1C-060-101 versione bianco fisso luce;
Rullato CHF-R1C-060-102 versione multicolore;
Rullato CHF-R1C-080-101 versione bianco fisso luce;
Rullato CHF-R1C-080-102 versione multicolore;
Rullato CHF-R1S-060-001;
Rullato CHF-RlS-080-001;
Stellina CHF-SNA-060-301 versione argento;
Stellina CHF-SNA-060-302 versione arancione;
Stellina CHF-SNA-060-303 versione bianco fisso luce;
Stellina CHF-SNA-060-304 versione bianco tremolante;
Stellina CHF-SNA-060-305 versione giallo fisso normale;
Stellina CHF-SNA-060-306 versione giallo tremolante;
Stellina CHF-SNA-060-307 versione oro fisso semplice;
Stellina CHF-SNA-060-308 versione oro salice;
Stellina CHF-SNA-060-309 versione rosso fisso luce;
Stellina CHF-SNA-060-310 versione verde fisso luce;
Stellina CHF-SNA-060-311 versione viola;
Stellina CHF-SNA-060-312 versione oro salice scoppiettante;
Stellina CHF-SNA-060-313 versione multicolore;
Stella CHF-STS-080-001 versione argento;
Stella CHF-STS-080-002 versione arancione;
Stella CHF-STS-080-003 versione bianco fisso luce;
Stella CHF-STS-080-004 versione bianco tremolante;
Stella CHF-STS-080-005 versione giallo fisso normale;
Stella CHF-STS-080-006 versione giallo tremolante;
Stella CHF-STS-080-007 versione oro fisso semplice;
Stella CHF-STS-080-008 versione oro salice;
Stella CHF-STS-080-009 versione rosso fisso luce;
Stella CHF-STS-080-010 versione verde fisso luce;
Stella CHF-STS-080-011 versione viola;
Stella CHF-STS-080-012 versione oro salice scoppiettante;
Stella CHF-STS-080-013 versione multicolore;
Stella CHF-SSS-080-001 versione argento;
Stella CHF-SSS-080-002 versione arancione;

Stella CHF-SSS-080-003 versione bianco fisso luce;
Stella CHF-SSS-080-004 versione bianco tremolante;
Stella CHF-SSS-080-005 versione giallo fisso normale;
Stella CHF-SSS-080-006 versione giallo tremolante;
Stella CHF-SSS-080-007 versione oro fisso semplice;
Stella CHF-SSS-080-008 versione oro salice;
Stella CHF-SSS-080-009 versione rosso fisso luce;
Stella CHF-SSS-080-010 versione verde fisso luce;
Stella CHF-SSS-080-011 versione viola;
Stella CHF-SSS-080-012 versione multicolore;
Rullato CHF-R2C-130-001;
Rullato CHF-R2C-150-001;
Rullato CHF-RCC-130-001;
Rullato CHF-RCC-150-001;
Rullato CHF-8CC-130-001;
Rullato CHF-8CC-150-001;
Rullato CHF-8CA-130-001;
Rullato CHF-8CA-150-001;
Rullato CHF-R3C-130-001;
Rullato CHF-R3C-150-001;
Cerchio CHF-CSE-100-001 versione argento;
Cerchio CHF-CSE-100-002 versione arancione;
Cerchio CHF-CSE-100-003 versione bianco fisso luce;
Cerchio CHF-CSE-100-004 versione bianco tremolante;
Cerchio CHF-CSE-100-005 versione giallo fisso normale;
Cerchio CHF-CSE-100-006 versione giallo tremolante;
Cerchio CHF-CSE-100-007 versione oro fisso semplice;
Cerchio CHF-CSE-100-008 versione oro salice;
Cerchio CHF-CSE-100-009 versione rosso fisso luce;
Cerchio CHF-CSE-100-010 versione verde fisso luce;
Cerchio CHF-CSE-100-011 versione viola;
Cerchio CHF-CSE-100-012 versione oro salice scoppiettante;
Cerchio CHF-CCR-100-001 versione argento;
Cerchio CHF-CCR-100-002 versione arancione;
Cerchio CHF-CCR-100-003 versione bianco fisso luce;
Cerchio CHF-CCR-100-004 versione bianco tremolante;
Cerchio CHF-CCR-100-005 versione giallo fisso normale;
Cerchio CHF-CCR-100-006 versione giallo tremolante;
Cerchio CHF-CCR-100-007 versione oro fisso semplice;
Cerchio CHF-CCR-100-008 versione oro salice;
Cerchio CHF-CCR-100-009 versione rosso fisso luce;
Cerchio CHF-CCR-100-010 versione verde fisso luce;
Cerchio CHF-CCR-100-011 versione viola;
Cerchio CHF-CCR-120-001 versione argento;
Cerchio CHF-CCR- 120-002 versione arancione;
Cerchio CHF-CCR-120-003 versione bianco fisso luce;
Cerchio CHF-CCR-120-004 versione bianco tremolante;
Cerchio CHF-CCR-120-005 versione giallo fisso normale;
Cerchio CHF-CCR-120-006 versione giallo tremolante;
Cerchio CHF-CCR-120-007 versione oro fisso semplice;
Cerchio CHF-CCR-120-008 versione oro salice;
Cerchio CHF-CCR-120-009 versione rosso fisso luce;
Cerchio CHF-CCR- 120-010 versione verde fisso luce;
Cerchio CHF-CCR-120-011 versione viola;
Cerchio CHF-CRS-100-001 versione oro salice scoppiettante;
Cerchio CHF-CRS-120-001 versione oro salice scoppiettante;
Farfalla CHF-FSE-100-001 versione argento;
Farfalla CHF-FSE-100-002 versione rosso fisso semplice;
Farfalla CHF-FSE-100-003 versione verde fisso semplice;
Farfalla CHF-FAR-100-001 versione argento;
Farfalla CHF-FAR-100-002 versione rosso fisso semplice;
Farfalla CHF-FAR-100-003 versione verde fisso semplice;
Farfalla CHF-FAR-130-001 versione rosso;
Farfalla CHF-FAR-130-002 versione argento;
Farfalla CHF-FAR-130-003 versiotie verde;
Farfalla CHF-FAR-150-001 versione rosso;
Farfalla CHF-FAR-150-002 versione verde;
Farfalla CHF-FAR-150-003 versione argento;
Margherita CHF-2ML-100-001 versione multicolore;
Margherita CHF-2MR-100-001 versione multicolore;
Margherita CHF-4MR-l00-00l versione multicolore;
Giglio CHF-6RC-100-001 versione giallo tremolante;
Giglio CHF-6RC-100-002 versione multicolore;
Rullato CHF-4RC-100-001;
Margherita CHF-3MC-160-001 versione multicolore;
Fermata CHF-FE1-160-001 versione multicolore;
Fermata CHF-FE2-160-00l versione multicolore;
Bomba CHF-BF2-160-001 versione multicolore;
Fermata CHF-FE3-160-001 versione multicolore;
Bomba CHF-BF3-170-001 versione multicolore;
Fermata CHF-FE4-150-001 versione multicolore;
Bomba CHF-BF4-150-001 versione multicolore;
Fermata CHF-FE5-160-001 versione multicolore;
Fermata CHF-FE6-160-001 versione multicolore;
Margherita CHF-MRC-080-001 versione multicolore;
Margherita CHF-MRC-100-001 versione multicolore;
Spacco CHF-SBO-080-001 versione multicolore;
Spacco CHF-SBO-100-001 versione multicolore;
Casual CHF-CAM-210-001 versione rosso, azzurro ed oro;
Casual CHF-CAM-210-002 versione viola, verde ed oro;
Casual CHF-CAM-210-003 versione giallo, azzurro ed oro;
Casual CHF-CAM-210-004 versione giallo, verde ed oro;
Casual CHF-CAM-210-005 versione multicolore;
Casual CHF-CAM-300-001 versione rosso, azzurro ed oro;
Casual CHF-CAM-300-002 versione viola, verde ed oro;
Casual CHF-CAM-300-003 versione giallo, azzurro ed oro;
Casual CHF-CAM-300-004 versione giallo, verde ed oro;
Casual CHF-CAM-300-005 versione multicolore;
Casual CHF-CAM-400-001 versione rosso, azzurro ed oro;
Casual CHF-CAM-400-002 versione viola, verde ed oro;
Casual CHF-CAM-400-003 versione giallo, azzurro ed oro;
Casual CHF-CAM-400-004 versione giallo, verde ed oro;
Casual CHF-CAM-400-005 versione multicolore;
Crisantemo CHF-LPG-100-001 versione bianco;
Crisantemo CHF-LPG-100-002 versione verde;
Crisantemo CHF-CRS-100-00l versione argento;
Crisantemo CHF-CRS-100-002 versione arancione;
Crisantemo CHF-CRS-100-003 versione azzurro normale;
Crisantemo CHF-CRS-100-004 versione bianco fisso luce;
Crisantemo CHF-CRS-100-005 versione bianco tremolante;
Crisantemo CHF-CRS-100-006 versione giallo fisso normale;
Crisantemo CHF-CRS-100-007 versione giallo tremolante;
Crisantemo CHF-CRS-100-008 versione oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-100-009 versione oro salice;
Crisantemo CHF-CRS-100-010 versione rosso fisso luce;
Crisantemo CHF-CRS-100-011 versione verde fisso;
Crisantemo CHF-.CRS-100-012 versione viola;
Crisantemo CHF-CRS-100-013 versione multicolore;
Crisantemo CHF-CRS-130-001 versione argento e oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-002 versione arancione e oro fisso semplice;
Crisantemo CHF-CRS-130-003 versione azzurro normale e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-130-004 versione bianco fisso luce e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-130-005 versione bianco tremolante e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-130-006 versione giallo fisso normale e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-130-007 versione giallo tremolante e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-130-008 versione oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-130-009 versione oro salice;

Crisantemo CHF-CRS-130-010 versione rosso fisso luce e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-130-011 versione verde fisso luce e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-130-012 versione viola e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-130-013 versione multicolore;

Crisantemo CHF-CRS-160-001 versione argento e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-002 versione arancione e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-003 versione azzurro normale e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-004 versione bianco fisso luce e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-005 versione bianco tremolante e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-006 versione giallo fisso normale e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-007 versione giallo tremolante e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-008 versione oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-009 versione oro salice;

Crisantemo CHF-CRS-160-010 versione rosso fisso luce e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-011 versione verde fisso luce e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-012 versione viola e oro fisso semplice;

Crisantemo CHF-CRS-160-013 versione multicolore;

Crisantemo CHF-CRS-200-001 versione rosso, azzurro ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-200-002 versione viola, verde ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-200-003 versione giallo, azzurro ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-200-004 versione giallo, verde ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-200-005 versione multicolore;

Crisantemo CHF-CRS-210-001 versione rosso, azzurro ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-210-002 versione viola, verde ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-210-003 versione giallo, azzurro ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-210-004 versione giallo, verde ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-210-005 versione multicolore;

Crisantemo CHF-CRS-250-001 versione azzurro, bianco, rosso ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-250-002 versione rosso, verde, giallo ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-250-003 versione multicolore;

Crisantemo CHF-CRS-300-001 versione azzurro, bianco, rosso ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-300-002 versione rosso, verde, giallo ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-300-003 versione multicolore;

Crisantemo CHF-CRS-400-001 versione azzurro, bianco, rosso ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-400-002 versione rosso, verde, giallo ed oro;

Crisantemo CHF-CRS-400-003 versione multicolore;

Salice CHF-SAS-160-001;

Salice CHF-SAS-200-001;

Salice CHF-SAS-250-001;

Salice CHF-SAS-300-001;

che la «Fuochi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Belpasso (Catania) - contrada Timpa di Pero, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplosivo denominato «Fischio CHF-FIR-015-001», che la citata società intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A04255

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 17 aprile 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8880
Yen giapponese	115,97
Corona danese	7,4352
Lira Sterlina	0,61480
Corona svedese	9,1438
Franco svizzero	1,4707
Corona islandese	86,34
Corona norvegese	7,6375
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,57571
Corona ceca	30,268
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	242,15
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,5604
Lira maltese	0,4011
Zloty polacco	3,5960
Leu romeno	29402
Tallero sloveno	224,3860
Corona slovacca	41,595
Lira turca	1162000
Dollaro australiano	1,6524
Dollaro canadese	1,4014
Dollaro di Hong Kong	6,9260
Dollaro neozelandese	1,9966
Dollaro di Singapore	1,6237
Won sudcoreano	1166,57
Rand sudafricano	9,9655

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A04514

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Diagran» e «Diagran Minerale».

Estratto decreto n. 55 del 27 febbraio 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società:

Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via del Murillo, km 2,800, Sermoneta, (Latina), con codice fiscale n. 00082130592.

Medicinale: DIAGRAN.

Confezione:

A.I.C. n. 002991026 - compresse rivestite, 40 compresse;

Medicinale: DIAGRAN MINERALE.

Confezione:

A.I.C. n. 013478021 - compresse rivestite, 30 compresse,

è ora trasferita alla società:

Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, n. 8 - Valle Salimbene, Pavia, con codice fiscale n. 01423300183.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04152

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atem»

Estratto decreto n. 56 del 27 febbraio 2002

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 26/A - Parma, con codice fiscale n. 01513360345.

Medicinale: ATEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 024153013 - soluzione aerosol 20 ml 0,025%;

A.I.C. n. 024153025 - aerosol 200 inalazioni 13 g;

A.I.C. n. 024153037 - «Rino» spray nasale 20 ml (sospesa);

A.I.C. n. 024153032 - «0,025% soluzione da nebulizzare» 10 contenitori monodose 2 ml,

è ora trasferita alla società: Promedica S.r.l., con sede in via Palermo, 26/A - Parma, con codice fiscale n. 01697370342.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04155

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Litio Carbonato»

Estratto decreto n. 61 del 27 febbraio 2002

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.P.F.I. Industria farmaceutica S.r.l., con sede in via Egadi, 7 - Milano, con codice fiscale n. 07512780151.

Medicinale: LITIO CARBONATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 029979010/G - 50 capsule 300 mg (sospesa);

A.I.C. n. 029979022/G - 30 capsule 300 mg (sospesa),

è ora trasferita alla società: Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale n. 02919050969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04154

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zurem»

Estratto decreto n. 62 del 27 febbraio 2002

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società: Roche S.p.a., con sede in piazza Durante n. 11, Milano, con codice fiscale n. 00747170157.

Medicinale: ZUREM.

Confezioni:

A.I.C. n. 031220015 - 40 compresse 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 031220027 - 30 bustine 100 mg (sospesa);

A.I.C. n. 031220039 - 6 flaconi liof. 150 mg + 6 fiale solv. (sospesa);

A.I.C. n. 031220041 - 12 supposte 200 mg (sospesa);

A.I.C. n. 031220054 - crema 1,5% tubo 50 gr (sospesa),

è ora trasferita alla società: Abiogen Pharma S.p.a., con sede in via Meucci, n. 36 - Ospedaletto, Pisa, con codice fiscale n. 05200381001.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04153

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emosint»

Estratto decreto n. 63 del 27 febbraio 2002

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società: Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese S.r.l., con sede in Località ai Conti, Barga Castelvecchio Pascoli, Lucca, con codice fiscale n. 10438250150.

Medicinale: EMOSINT.

Confezioni:

A.I.C. n. 027665013 - 10 fiale 4 mcg/0,5 ml;

A.I.C. n. 027665025 - 10 fiale 20 mcg/1 ml;

A.I.C. n. 027665037 - 10 fiale 40 mcg/1 ml,

è ora trasferita alla società: Kedrion S.p.a., con sede in Località ai Conti - frazione di Castelvecchio Pascoli, Barga, Lucca, con codice fiscale n. 01779530466.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centotantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04151

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aclonium»

Estratto decreto n. 65 del 27 febbraio 2002

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Glaxosmithkline S.p.a., con sede in via A. Fleming, n. 2, Verona, con codice fiscale n. 00212840235.

Medicinale: ACLONIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 031830019 - 100 mg capsule rigide - 50 capsule rigide;

A.I.C. n. 031830021 - 300 mg capsule rigide - 50 capsule rigide;

A.I.C. n. 031830033 - 400 mg capsule rigide - 30 capsule rigide,

è ora trasferita alla società: Bioindustria Farmaceutici S.r.l., con sede in Strada Statale 156 km 50, Borgo San Michele, Latina, con codice fiscale n. 00885470062.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reticus»

Estratto decreto n. 66 del 27 febbraio 2002

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmila Farmaceutici Milano S.p.a., con sede in via E. Fermi, n. 50, Settimo Milanese (Milano), con codice fiscale n. 07486020154.

Medicinale: RETICUS.

Confezione A.I.C. n. 022668040 - 0,05% soluzione cutanea - flacone 30 g,

è ora trasferita alla società: Euroderm R.D.C. S.p.a., con sede in piazzale Aquileia, n. 8, Milano, con codice fiscale n. 08571140584.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04150

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacamper»

Estratto decreto n. 67 del 27 febbraio 2002

È autorizzata la conversione del medicinale BACAMPER della società Finmedical S.r.l, con sede Vicolo dè Bacchettoni, n. 1/A, (Pistoia) codice fiscale n. 01056750472, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in: BACAMPICILLINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034282018/G - 400 mg compresse rivestite con film - 12 compresse;

A.I.C. n. 034282020/G - 800 mg compresse rivestite con film - 12 compresse;

A.I.C. n. 034282032/G - 1,2 g compresse rivestite con film - 12 compresse.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Bacamper», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 034282018-020-032), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04146

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Proxiten»

Estratto decreto n. 80 del 1º marzo 2002

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato alla società:

Vecchio titolare A.I.C.: SO.SE.PHARM S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via dei Castelli Romani, n. 22 - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale n. 01163980681.

Medicinale PROXITEN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034667028 - 20 mg compresse solubili - 12 compresse;

A.I.C. n. 034667030 - 20 mg/5 ml soluzione orale - 1 flacone 60 ml,

è ora trasferita alla società: nuovo titolare A.I.C.: EG S.p.a., via Scarlatti Domenico, n. 31 - 20124 Milano, codice fiscale n. 12432150154.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale FLUOXETINA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034667028/G - 20 mg compresse solubili - 12 compresse;

A.I.C. n. 034667030/G - 20 mg/5 ml soluzione orale - 1 flacone 60 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I lotti del medicinale «Proxiten» prodotti a nome del vecchio titolare e con i vecchi codici di A.I.C. (A.I.C. n. 034667028-030) non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epasol»

Estratto decreto n. 83 del 1º marzo 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società:

Vecchio titolare A.I.C.: Società stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l., via Aurelia, n. 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 00966490591.

Medicinale: EPASOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033674019 - 300 mg capsule - 20 capsule;

A.I.C. n. 033674021 - 225 mg capsule a rilascio prolungato - 20 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033674033 - 450 mg capsule a rilascio prolungato - 20 capsule a rilascio prolungato,

è ora trasferita alla società: nuovo titolare A.I.C.: Pliva Pharma S.p.a., via dei Giardini, n. 7 - 20100 Milano, codice fiscale n. 03227750969.

Si autorizza, altresì, la conversione dell'intera autorizzazione a «medicinale generico» con la conseguente variazione della denominazione in:

Medicinale ACIDO URSODESOSSICOLICO.

Confezione:

A.I.C. n. 033674019/G - 300 mg capsule - 20 capsule;

A.I.C. n. 033674021/G - 225 mg capsule a rilascio prolungato - 20 capsule a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 033674033/G - 450 mg capsule a rilascio prolungato - 20 capsule a rilascio prolungato.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Epasol», contraddistinti dai vecchi codici di A.I.C. (n. 033674019-021-033), non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04148

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfachinossalina 20% liquida dox - Al Italia S.p.a.».

Estratto decreto n. 66 del 18 marzo 2002

Medicinale veterinario prefrabbricato SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA DOX - AL ITALIA S.P.A. (ex integratore medicato SULFAGROUP).

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2 - codice fiscale n. 02117690152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Correzzana (Milano), via Fermi, 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tanica da 5 kg, A.I.C. n. 103341018.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principio attivo: sulfachinossalina 200 g;

eccipienti: soda caustica 26 g, acqua demineralizzata q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), enteriti batteriche, coccidiosi;

conigli: salmonellosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 28 giorni;

conigli: 15 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amossicillina-Colistina Gellini».

Estratto provvedimento n. 31 del 13 marzo 2002

Medicinale veterinario prefabbricato AMOSSICILLINA-COLISTINA GELLINI.

Richiesta di sostituzione di un eccipiente con un altro equivalente.

Titolare A.I.C.: Gellini International S.r.l., via Nettunense, km 20,300 - Aprilia (Latina).

Confezioni:

busta da 100 g, A.I.C. n. 102280017;

busta da 1 kg, A.I.C. n. 102280029.

Oggetto del provvedimento: modifica di composizione (limitatamente ad un eccipiente).

Si autorizza per il medicinale veterinario prefabbricato indicato in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

glucosio q.b. a 100 g

a sodio carbonato anidro q.b. a 100 g.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante l'eccipiente.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione, in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A04254

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Coli»

Estratto decreto R. n. 68 del 22 marzo 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica BIO NEW COLI vaccino inattivato, in adiuvante oleoso, contro le infezioni da Escherichia coli e la pseudopeste dei polli.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 250 ml (500 dosi), A.I.C. n. 101097018

Composizione: ogni dose di vaccino da 0,5 ml contiene:

principi attivi: virus lentogeno della pseudopeste, ceppo Ulster 2C. con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^8 DIE50, Escherichia coli, sierotipo 01, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^9 UFC, Escherichia coli, sierotipo 02, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^9 UFC, Escherichia coli, sierotipo 078, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a 10^9 UFC;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre (da uova da consumo e da riproduzione), polli da carne.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni da E. coli e della pseudopeste. La vaccinazione con «Bio New Coli» deve intendersi come richiamo di una vaccinazione precedentemente praticata con vaccino a virus vivi, attenuati, omologhi contro la pseudopeste.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A04251

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis AE 1143».

Estratto decreto n. 69 del 22 marzo 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica NOBILIS AE 1143 vaccino vivo contro l'encefalomielite aviare.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1000 dosi, A.I.C. n. 101861021;

10 flaconi da 1000 dosi, A.I.C. n. 101861033.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene almeno 10^3 EID_{50} del virus dell'encefalomielite aviare, ceppo Calnek 1143, coltivato su uova S.P.F.

La composizione dello stabilizzante per ml (prima della liofilizzazione) è la seguente: lattosio 100 mg, latte scremato in polvere 50 mg, triptosio 6 mg, di sodio editato 5 mg, gentamicina solfato 0,1 mg, acqua p.p.i. q.b. a 1,0 ml.

Specie di destinazione: polli.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione delle future ovaiole e futuri riproduttori contro l'encefalomielite aviare.

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità: 18 mesi nella forma liofilizzata, 2 ore dopo ricostituzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

02A04253

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2002 recante: «Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE - variazione di provenienza, di classificazione, di denominazione e radiazione di alcune marche - inserimento di alcune fasce di prezzo - ricognizione dei tipi di condizionamento di tabacchi lavorati di cui è ammessa l'importazione nonché conferma d'inserimento nella tariffa di due marche di sigarette.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 12 marzo 2002).

Nell'art. 3, tabella B del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 37, nella tipologia indicata come «Sigari altri», dopo il prodotto: «King Edward Blunt» è da intendersi inserita la tipologia «Sigaretti naturali», nell'art. 4, a pag. 38, nella variazione di inserimento prodotti in tariffa di vendita indicata come: «*A* sigari e sigaretti (Tabella B) Prodotti esteri (Marche di provenienza *extra* UE)», leggasi: «Sigari e sigaretti (Tabella B) Prodotti esteri (Marche di provenienza UE)».

02A04070

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651091/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.